

Guida pratica

La Guida Pratica rappresenta da sempre per i dirigenti sportivi un valido supporto per orientarsi tra le leggi, numerose ed in continuo cambiamento, che regolano il settore non profit sportivo. Proprio per rispettare la vocazione originaria di questa pubblicazione che intende essere una "guida pratica ed operativa", quest'anno, oltre ad una corposa opera di aggiornamento, si è inteso ridefinire – snellendola - la strutturazione dell'opera. Nella redazione dell'opera sono intervenuti i consulenti di Arsea Srl¹ (Cap. I, Cap. IV e Cap V) e il

Dott. De Lucchi² (Cap II, Cap III e Cap. VI). Si avverte che la presente guida è aggiornata a Maggio 2010 e che i contenuti esprimono l'opinione degli autori, ed hanno lo scopo di fornire informazioni utili per la gestione delle associazioni sportive. L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità in capo agli autori o alla UISP per eventuali errori o inesattezze.

¹ Dott. Alessandro Mastacchi – Dott.ssa Francesca Colecchia (www.arseasrl.it)

² Commercialista e revisore contabile in Sarzana (SP)

INDICE

CAPITOLO I

L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

- | | |
|---|---------|
| 1. L'ordinamento sportivo e l'ordinamento statale | pag. 77 |
| 2. La costituzione | pag. 77 |
| 3. Gli adempimenti per accedere alle agevolazioni | pag. 79 |
| 4. La gestione dell'associazione ed i controlli | pag. 80 |
| 5. Contabilità e bilancio | pag. 81 |
| 6. Facsimili | pag. 82 |

CAPITOLO II

LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E IL FISCO

- | | |
|---|---------|
| 1. Attività istituzionale | pag. 83 |
| 2. Attività commerciale | pag. 84 |
| 3. Legge 16 dicembre 1991, n. 398 | pag. 86 |
| 4. Scadenza per la presentazione delle dichiarazioni ed il versamento delle imposte | pag. 87 |
| 5. Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | pag. 88 |
| 6. Bar circolistici | pag. 89 |
| 7. Facsimili | pag. 90 |

CAPITOLO III

LA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA

- | | |
|--|---------|
| 1. Costituzione | pag. 91 |
| 2. Benefici fiscali | pag. 91 |
| 3. I libri e le scritture contabili obbligatorie | pag. 93 |

CAPITOLO IV

RAPPORTI DI LAVORO

- | | |
|---|---------|
| 1. Premesse | pag. 94 |
| 2. Il c.d. lavoro gratuito | pag. 94 |
| 3. Le collaborazioni endoassociative sportive | pag. 94 |
| 4. Le indennità di carica | pag. 97 |
| 5. Le collaborazioni occasionali accessorie | pag. 97 |
| 6. La sicurezza nei luoghi di lavoro | pag. 97 |
| 7. Facsimili | pag. 97 |

CAPITOLO V

LA LEGGE SULLA PRIVACY

- | | |
|---|----------|
| 1. Adempimenti | pag. 98 |
| 2. Misure minime di sicurezza | pag. 98 |
| 3. Obblighi derivanti dalla cessazione del trattamento dei dati | pag. 100 |

CAPITOLO VI

ATTIVITÀ SPETTACOLISTICHE

- | | |
|--|----------|
| 1. Imposta sugli intrattenimenti | pag. 101 |
| 2. Accordo quadro SIAE/UISP sul diritto d'autore | pag. 103 |

CAPITOLO VII

LA TUTELA SANITARIA

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Delibera del Consiglio nazionale | pag. 106 |
|-------------------------------------|----------|

Capitolo I

L'associazione sportiva dilettantistica

1 - L'ORDINAMENTO SPORTIVO E L'ORDINAMENTO STATALE

Il nostro ordinamento riconosce l'autonomia di quello sportivo: ciò significa che organizzazioni quali il Coni (*Ente pubblico disciplinato dal Dlgs 242/1999*), le Federazioni Sportive (*Enti di diritto privato a cui sono affidate alcune funzioni pubbliche*), le Discipline Sportive Associate e gli Enti di promozione sportiva (*Enti di diritto privato*) possono regolamentare alcuni aspetti della vita delle associazioni e società sportive, sia sotto il profilo delle discipline sportive promosse che sotto il profilo della gestione dei sodalizi.

È rimessa, per esempio, all'ordinamento sportivo la definizione di ciò che si qualifica come attività sportiva professionistica o dilettantistica. Gli atleti e gli istruttori non vengono infatti qualificati come dilettanti o professionisti in ragione del compenso percepito a fronte dell'attività prestata, ma si qualificano professionisti esclusivamente quelli operanti nel settore *professionismo* di una delle Federazioni (*calcio, ciclismo, golf, motociclismo, pallacanestro e pugilato*) che ad oggi ha riconosciuto al proprio interno tale settore. Da ciò consegue la qualificazione come dilettanti di atleti ed istruttori che in realtà "vivono" di tale attività e pur tuttavia percepiscono solo i c.d. rimborsi spese forfettari (*sul punto cap.IV*).

In secondo luogo questa autonomia si realizza nel potere di riconoscere un determinato soggetto come facente parte dell'ordinamento sportivo. L'ordinamento statale (*da ultimo l'ar-*

ticolo 90 della Legge 289/2002) prescrive infatti i requisiti statuari e gestionali (*sul punto cap.I, par.2*) di cui devono essere in possesso le associazioni e società sportive dilettantistiche per poter beneficiare di agevolazioni fiscali (*sul punto cap.II*), ma sono poi le Federazioni Sportive, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di promozione sportiva a valutarne l'affiliazione, subordinandola eventualmente al recepimento di ulteriori vincoli statuari e gestionali, e a garantire, così, la possibilità di iscrizione nel Registro del CONI.

La costituzione e la gestione di una associazione sportiva dilettantistica è pertanto condizionata dai vincoli previsti dalla legislazione di settore e da quelli derivanti dalle norme dell'ordinamento sportivo, ossia dalle norme del CIO, del CONI e dell'Ente cui risulta affiliata.

L'associazione che intenda beneficiare anche dello status di *associazione di promozione sociale*, dovrà inoltre verificare il rispetto dei vincoli statuari e gestionali previsti dalla Legge quadro, ossia la L.383/2000, e dalla relativa Legge regionale. Analogamente dovrà fare il sodalizio che aspiri a qualificarsi come *Organizzazione non lucrativa di utilità sociale* (*nel qual caso dovrà verificare il possesso dei requisiti di cui all'art.10 del DLgs 460/1997*) o come *organizzazione di volontariato* (*nel qual caso dovrà verificare il possesso dei requisiti di cui alla L.266/1991 e della relativa Legge regionale*).

2 - LA COSTITUZIONE

2.1 LA COSTITUZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE

Le associazioni si possono costituire anche mediante accordi verbali ma le organizzazioni che intendono iscriversi nel Registro CONI sono tenute a presentare atto costitutivo e statuto redatto per iscritto - anche in forma libera - mentre le associazioni che intendono accedere alle agevolazioni fiscali degli enti non commerciali di tipo associativo sono tenute anche a registrare atto costitutivo e statuto.

In ogni caso, la redazione per iscritto e la registrazione

dell'atto costitutivo e dello statuto servono a tutelare i soci nei rapporti interni in quanto in essi si definisce formalmente il funzionamento del sodalizio e - con la registrazione - si da data certa all'atto.



**Facsimile Atto costitutivo e statuto.
Vedi Paragrafo 6**

Le associazioni è necessario che verifichino la sussistenza dei seguenti requisiti, non essendo sufficiente l'affiliazione all'UISP per accedere alle agevolazioni degli enti associativi e delle organizzazioni del mondo sportivo.

REQUISITI STATUTARI PER LA QUALIFICA DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ISCRIVIBILE NEL REGISTRO CONI (ai sensi dell'art.90 della Legge 289/2002 e della Delibera CONI 15/07/2004)

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● forma scritta dell'atto costitutivo e statuto ● indicazione nella denominazione sociale della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica ● indicazione della sede legale ● oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica; ● attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione; ● assenza di fini di lucro e previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; | <ul style="list-style-type: none"> ● introduzione di norme sull'ordinamento interno ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile; ● obbligo di redazione del rendiconto economico-finanziario, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli organi statuari; ● indicazione delle modalità di scioglimento dell'associazione; ● previsione dell'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni |
|---|---|

REQUISITI STATUTARI PER ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI (contemplati dall'art.148, comma 8, del Testo unico delle imposte sui redditi)

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● statuto e atto costitutivo redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata ● divieto di distribuzione anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; ● intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. ● disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; | <ul style="list-style-type: none"> ● eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; ● obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; ● obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; |
|---|--|

La UISP non richiede requisiti statutari ulteriori per l'affiliazione, oltre a quelli di legge.

Nell'atto costitutivo saranno in ogni caso presenti le seguenti informazioni obbligatorie:

1. la data di costituzione;
2. la sede sociale;
3. i dati anagrafici dei soci fondatori (*nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, codice fiscale*);
4. la denominazione sociale (*deve essere indicata la finalità sportiva, la denominazione sociale dilettantistica*);
5. l'esplicitazione dell'assenza di fini di lucro;
6. l'oggetto sociale (*scopi ed obiettivi istituzionali*);
7. la nomina dei primi organismi dirigenti (i primi componenti il Consiglio Direttivo e l'attribuzione al suo interno di cariche e/o deleghe sulla base delle disposizioni statutarie. Es: *Presidente, Vice-Presidente, Tesoriere, Segretario*);

ed eventualmente saranno indicati anche i seguenti elementi:

1. la delibera di adesione all'UISP;
2. la data di termine del primo esercizio sociale (*può essere anche superiore ai 12 mesi*);
3. Il conferimento di una o più deleghe al compimento degli atti necessari per la costituzione dell'associazione (*apertura C.F. e/o P.Iva, pratiche per la registrazione dello statuto, apertura di un conto corrente, etc ...*).

L'atto costitutivo dovrà essere firmato da tutti i soci fondatori.

L'associazione potrà inoltre valutare l'opportunità di iscriversi nel Registro delle **associazioni di promozione sociale**. Si consiglia in questo caso di prendere contatti con l'Ufficio provinciale o regionale preposto alla gestione del Registro in quanto i requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nel relativo albo possono sensibilmente differenziarsi da Regione a Regione.

L'associazione può inoltre operare nel settore sportivo dilettantistico a beneficio di soggetti svantaggiati e ritenere in quel caso opportuna l'acquisizione della qualifica di **ONLUS**: in questo caso lo statuto dovrà essere in possesso anche dei requisiti previsti dall'art.10 del DLgs

460/1997 e l'associazione dovrà presentare all'Agenzia Regionale delle Entrate la documentazione per l'iscrizione nell'anagrafe delle ONLUS.

In alternativa all'acquisizione della qualifica di ONLUS, l'associazione sportiva dilettantistica che opera a fini di solidarietà sociale può chiedere l'iscrizione nel Registro delle **organizzazioni di volontariato** (Onlus di diritto). Si consiglia in questo caso di prendere contatti con l'Ufficio provinciale o regionale preposto alla gestione del Registro in quanto i requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nel relativo albo possono sensibilmente differenziarsi da Regione a Regione.

L'associazione potrà infine valutare di **richiedere la personalità giuridica**: in questo caso lo statuto dovrà essere conforme a quanto previsto dagli articoli 14 - 27 del codice civile.

2.2 IL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA.

Chi intende salvaguardare il proprio patrimonio rispetto ad eventuali azioni risarcitorie esercitate nei confronti dell'associazione, dovrà valutare l'opportunità di chiedere il riconoscimento della personalità giuridica per la propria associazione.

Nelle associazioni prive di personalità giuridica, infatti, delle obbligazioni risponde chi ha agito in nome e per conto dell'associazione anche con il proprio patrimonio personale.

Le associazioni dotate di personalità giuridica godono invece della c.d. autonomia patrimoniale perfetta, ossia i soci rimangono indenni perché delle obbligazioni assunte in nome e per conto dell'associazione risponde esclusivamente il patrimonio dell'associazione. L'associazione potrà eventualmente agire nei confronti del socio che abbia indebitamente contratto l'obbligazione e reintegrare così il patrimonio associativo: da qui l'importanza che i mandati a contrarre obbligazioni risultino da apposite delibere.

Proprio in virtù di questo motivo, il riconoscimento della personalità giuridica è prima di tutto subordinato alla circostanza che il patrimonio sociale sia congruo rispetto all'attività che l'associazione intende promuovere.

La norma nazionale (DPR 361/2000) non ha quantificato il capitale sociale minimo per poter ottenere la personalità giuridica, ma alcune Regioni hanno provveduto in tal senso stabilendo, tra l'altro, importi sostanzialmente diversi (per citarne due, l'Abruzzo richiede 10.000 euro mentre la Lombardia 52.000).

L'istanza sarà presentata alla Regione, a meno che non si tratti di attività svolta in diverse Regioni nel qual caso dovrà essere presentata alla Prefettura dove ha sede legale il sodalizio.

2.3 LA RICHIESTA DEL CODICE FISCALE

Il codice fiscale è l'elemento identificativo dell'associazione: serve per stipulare contratti, presentare richieste di finanziamenti, gestire qualsivoglia adempimento fiscale o previdenziale. La richiesta di attribuzione del codice fiscale è gratuita e non comporta obblighi dichiarativi.

La domanda viene presentata, utilizzando il Modello AA5/6. Essa può essere consegnata personalmente (anche a mezzo di persona appositamente delegata) ad uno qualsiasi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate in duplice esemplare; oppure per posta raccomandata, unitamente a fotocopia di un documento di identificazione del rappresentante, in un unico esemplare ad uno qualsiasi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Se la domanda viene presentata allo sportello portare con sé atto costitutivo e statuto dell'associazione da cui si evince l'identità del legale rappresentante.

Il Modello AA5/6 richiede alcune informazioni particolari quali:

1) Natura giuridica. Deve essere indicato uno dei codici indicati nella tabella presente nelle istruzioni. Tra questi si evidenziano, per i soggetti residenti in Italia, i codici 12. (*Associazioni non riconosciute e comitati*),

53. (*Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro*) e 8. (*Associazioni dotate di personalità giuridica*);

2) Codice attività. Deve essere indicato il codice attività ATECO 2007 pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Si segnalano qui di seguito i codici prevalentemente utilizzati:

- **attività corsistica: 85.52.00.** Corsi sportivi e ricreativi intendendo tale la formazione sportiva (*calcio, baseball, basket, cricket eccetera*), i centri e campi scuola per la formazione sportiva, i corsi di ginnastica, i corsi o scuole di equitazione, i corsi di nuoto, gli istruttori, insegnanti ed allenatori sportivi, i corsi di arti marziali, i corsi di giochi di carte (*esempio bridge*), i corsi di yoga;
- **gestione di impianti. 93.11.10:** gestione di impianti per eventi sportivi all'aperto o al coperto (aperto, chiuso o coperto, con o senza tribune): stadi di football, hockey, cricket, rugby, stadi di atletica eccetera. **93.11.20:** Gestione di piscine. **93.11.30:** Gestione di impianti sportivi polivalenti. **93.11.90:** Gestione di altri impianti sportivi non classificati quali gestione di impianti per eventi sportivi all'aperto o al coperto (palazzetti per sport invernali, palazzetti per hockey su ghiaccio, sale per incontri di pugilato, campi da golf, piste da bowling, piste di pattinaggio, circuiti per corse di auto, cani e cavalli (autodromi, cino-dromi, ippodromi)); gestione di campi da tennis; gestione di strutture per sport equestri (maneggi); poligoni di tiro.
- **gestione di eventi sportivi: 93.19.10.** Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi impegnati in attività di produttori o promotori di eventi sportivi, attività di leghe e federazioni sportive, attività legate alla promozione di eventi sportivi

3 – GLI ADEMPIMENTI PER ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI

3.1 LA REGISTRAZIONE DI ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

L'associazione in possesso del codice fiscale può procedere alla registrazione di atto costitutivo e statuto: tale operazione è **necessaria per accedere alle agevolazioni fiscali**.

Per farlo è necessario

- a) recarsi all'Agenzia delle Entrate, sportello informazioni, dove chiedere il modulo di registrazione dello statuto, l'importo dei diritti di segreteria richiesti per la registrazione dell'atto, il codice dell'ufficio dove si registra l'atto;
- b) recarsi in banca/posta e pagare il Modello F23 così compilato:
 1. dati anagrafici dell'associazione (denominazione, sede e codice fiscale);
 2. dati del versamento:
 - campo 6 - UFFICIO O ENTE indicare il codice dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate dove si intende effettuare la registrazione;
 - campo 9 - inserire causale RP (Registrazione atto Privato),
 - campo 11- nella prima riga indicare 109T e in corrispondenza nel campo 13 - importo € 168,00 (è l'imposta di registro),
 - campo 11 - nella seconda riga indicare il codice tributo dei diritti di segreteria e nel corrispondente campo 13 il relativo importo.

c) tornare all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Registrazione Atti per registrare lo statuto con i seguenti documenti:

1. lo statuto (in duplice copia originale, ossia con le firme in originale dei soci fondatori) sul quale apporre le marche da bollo da € 14,62 (1 marca ogni 4 fogli in formato uso bollo, ogni pagina massimo 25 righe);
2. il modello F23 da cui risulta il pagamento dell'imposta di registro;
3. il modello per la registrazione compilato.

3.2 IL RICONOSCIMENTO DELLE FINALITÀ SPORTIVE E REGISTRO CONI.

La possibilità di accedere alle agevolazioni del mondo sportivo è subordinata alla circostanza che l'associazione o società sportiva dilettantistica sia iscritta nel Registro CONI: non è pertanto sufficiente qualificarsi come associazione sportiva senza fini di lucro ed essere affiliati ad un Ente di promozione sportiva.

L'UISP – in virtù di una convenzione stipulata con il CONI – procedere direttamente all'iscrizione delle associazioni aderenti nel Registro CONI, previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge ed acquisizione delle informazioni relative al sodalizio ed all'impiantistica sportiva utilizzata richieste dal Registro. Finché il Comitato Provinciale UISP non entra in possesso della documentazione predisposta dall'associazione (*atto costitutivo, statuto, modulo di acquisizione informazioni sul sodalizio debitamente firmato dal*

presidente, consenso ai fini della privacy) non sarà possibile per il sodalizio utilizzare le agevolazioni specificatamente riconosciute al mondo sportivo.

L'iscrizione al Registro CONI è annuale in quanto legata all'affiliazione del sodalizio e l'associazione dovrà avere tante iscrizioni quanti sono gli Enti e le Federazioni cui risulta affiliata. Non tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo possono procedere direttamente all'iscrizione nel registro CONI: può pertanto succedere che in relazione ad alcune affiliazioni il sodalizio debba procedere in via autonoma all'iscrizione telematica nel Registro attraverso il sito **www.coni.it**

Ai fini di una corretta gestione del REGISTRO CONI le associazioni e società sportive dovranno comunicare tempestivamente alla UISP ogni variazione dei dati contenuti nel Registro (variazione dati Legale rappresentante, sede legale, od altro dato) fornendo l'adeguata documentazione. Infatti il mancato aggiornamento dei dati del Registro entro 30 giorni dall'avvenuta variazione può portare anche alla delibera di esclusione dal Registro con provvedimento del Segretario Generale del CONI ovvero di un suo delegato.

3.3 IL MODELLO EAS

Le associazioni per accedere alle agevolazioni fiscali riservate agli enti non commerciali di tipo associativo (vedi Cap. II) devono inviare – per via telematica – il Modello EAS, ossia la dichiarazione dei dati e delle notizie fiscalmente rilevanti. Sono esonerate le associazioni sportive

ONLUS (ivi incluse le ONLUS di diritto come le organizzazioni di volontariato) e le associazioni sportive dilettantistiche che percepiscono esclusivamente le quote di adesione (non devono pertanto percepire corrispettivi specifici dai soci).

L'invio deve avvenire entro 60 giorni dalla data di costituzione.

Le associazioni iscritte nel registro CONI possono compilare il Modello EAS in forma semplificata, ossia possono compilare solo le sezioni anagrafiche dell'ente e del rappresentante legale, ed i seguenti quesiti:

- quesito 4: se l'ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali;
- quesito 5: se l'ente è una articolazione territoriale e/o funzionale di altro ente del quale indicare il codice fiscale;
- quesito 6: se l'ente è affiliato a federazioni o gruppi;
- quesito 20: se l'ente riceve proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità abitualmente, occasionalmente o mai e di quale importo
- quesito 25: in quale settore l'associazione opera prevalentemente;
- quesito 26: l'indicazione delle attività che l'ente svolge.

Le medesime associazioni **dovranno trasmettere nuovamente il Modello EAS entro il 31 marzo** qualora nell'anno solare precedente si siano verificate delle variazioni rispetto alle informazioni offerte nella precedente comunicazione EAS, fatta eccezione per l'ipotesi in cui le variazioni attengano al quesito 20.

4 – LA GESTIONE DELL'ASSOCIAZIONE ED I CONTROLLI.

4.1 PREMESSE: I CONTROLLI

Ultimamente si stanno intensificando i controlli alle associazioni sportive dilettantistiche da parte della SIAE, della Guardia di Finanza, dell'Enpals, dell'Ispettorato del Lavoro. Appare pertanto essenziale che l'associazione imposti la propria gestione adottando tutti gli strumenti utili a tutelarsi, ivi inclusi quegli strumenti che non sono previsti come obbligatori dalla legge ma che risultano in ogni caso necessari per dimostrare l'effettiva natura associativa del sodalizio: non sono infatti infrequenti casi in cui viene contestata tale natura.

Normalmente gli accertamenti comportano le seguenti verifiche:

- conformità normativa dello statuto associativo;
- iscrizione ad albi/registri
- esistenza di vita associativa (corretta convocazione organismi associativi – composizione degli stessi – rispetto dei diritti degli associati alla partecipazione alla vita associativa, etc ...)
- corretta instaurazione del vincolo associativo (esistenza libro soci, presenza di verbali del consiglio di accettazione degli stessi, etc ...)
- corretta instaurazione rapporti di lavoro

Il potere di verifica fiscale da parte della SIAE deriva dalla Convenzione stipulata con l'Agenzia delle Entrate rinnovata il 15 dicembre 2009, con efficacia di dieci anni a decorrere dal primo gennaio 2010.

Detta convenzione prevede che la SIAE cooperi con l'Agenzia delle Entrate ai fini dell'accertamento dell'imposta sugli intrattenimenti e dell'IVA per le attività di intrattenimento, dell'IVA per le attività spettacolistiche, nonché dell'IVA dovuta ai sensi della legge 398/1991, anche con

riferimento alle transazioni realizzate con l'uso della rete telematica.

La SIAE nell'assolvimento di questi compiti svolge attività di reperimento, acquisizione e controllo del volume lordo dei corrispettivi, attività di vigilanza, di controllo e di constatazione delle violazioni, attività tecnico-amministrativa e di controllo, nonché di informazione ed assistenza, inerente alle biglietterie automatizzate e ai misuratori fiscali.

4.2 IL LIBRO SOCI

Il libro o registro soci altro non è che l'elenco dei soci con l'indicazione della relativa anagrafica. Esiste libertà di forma nella sua compilazione (si possono utilizzare registri presenti in commercio o inserire in un registro tutte le domande di ammissione dei soci con le relative delibere di accettazione) e non è prevista la sua vidimazione.

Si consiglia in ogni caso di conservare il modulo di iscrizione dei soci nel quale sarà evidenziata la circostanza che trattasi di domanda di ammissione ad una associazione. Alla domanda di adesione deve corrispondere la delibera di accettazione da parte dell'organo preposto (normalmente il Consiglio Direttivo in forma collegiale o disgiunta). Il libro soci serve a dimostrare che le prestazioni sono rese ai soci e quindi i relativi introiti sono fiscalmente agevolati.



**Facsimile domanda di ammissione socio.
Vedi Paragrafo 6**

4.3 I LIBRI VERBALI.

I libri o registri verbali contengono sinteticamente le delibere assunte dagli organi dell'associazione (es: assemblea e consiglio direttivo).

L'associazione è obbligata a conservare la delibera assembleare di approvazione del rendiconto economico – finan-

ziario o bilancio poiché in sua assenza il documento è come se non esistesse.

I verbali sono inoltre utili per tutelare i soci nei rapporti interni.

Nelle associazioni prive di personalità giuridica (*o non riconosciute*), delle obbligazioni risponde chi agisce in nome e per conto dell'associazione a prescindere dalla carica rivestita. Ciò significa che il terzo viene tutelato direttamente dal socio che ha contratto l'obbligazione.

Il socio, a sua volta, potrà tutelarsi chiedendo ai soci che hanno concorso con tale decisione di rimborsare quanto anticipato al terzo. Nel caso di inadempimento degli altri soci, l'interessato potrà agire in giudizio invocando quanto risulta nel verbale in cui l'assemblea, o il consiglio direttivo, gli ha conferito mandato per assumere quella determinata obbligazione.



Facsimili verbali.
Vedi Paragrafo 6

5 - CONTABILITÀ E BILANCIO

5.1 - REDAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Tra le clausole che l'associazione sportiva dilettantistica deve inserire nello statuto al fine di accedere ai benefici fiscali, c'è anche l'obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie. Tale obbligo è riferito sia all'attività istituzionale sia a quella commerciale, indipendentemente dal regime contabile adottato.

Il rendiconto deve riassumere le vicende economiche e finanziarie dell'associazione, in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell'intera gestione economico e finanziaria dell'associazione.

L'obbligo è imposto con una formulazione volutamente generica, e ciò al fine di evitare agli enti non commerciali adempimenti eccessivamente onerosi. Il rendiconto può essere redatto con qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purché conformi ai principi della tecnica contabile (chiarezza, trasparenza e veridicità). Esso deve venir approvato dall'assemblea ordinaria nei termini statutari e comunque non oltre i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, termine prorogabile a sei mesi per motivate esigenze. E' importante sottolineare che non solo la mancata redazione, ma anche la mancata approvazione del predetto rendiconto determina la decadenza delle disposizioni tributarie di favore. E' dunque indispensabile che l'associazione sportiva provveda annualmente alla convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione del rendiconto.

5.2 - PREDISPOSIZIONE DELLA PRIMA NOTA

Al fine di giungere alla redazione del rendiconto economico finanziario di fine esercizio risulta opportuno predisporre un sistema di rilevazione delle movimentazioni economiche dell'associazione. Tale sistema di rilevazione può consistere in un registro di prima nota, sul quale annotare tutti i movimenti in entrata ed in uscita avvenuti nel corso dell'anno sociale. Sul registro, che non deve essere vidimato e che può pertanto essere tenuto in forma libera (a mano, utilizzando prospetti che si trovano in commercio o a mezzo computer su foglio di lavoro Excel o altro), devono essere annotati periodicamente tutti i movimenti economici in entrata ed in uscita.

La predisposizione del rendiconto consisterà nell'aggregare le voci di costo/ricavo simili per natura in un medesimo "conto", andando così a comporre quel prospetto di esposizione per categorie omogenee che sarà il rendiconto dell'associazione.



Facsimile prima nota.
Vedi Paragrafo 6

Per una corretta redazione del rendiconto di fine esercizio è necessario individuare quali operazioni devono essere rilevate nell'esercizio a cui si riferisce il bilancio. Esistono due principi di rilevazione contabili:

1. PRINCIPIO DI CASSA. Sono rilevati solo i costi e ricavi che hanno avuto effettivamente luogo entro la data di chiusura dell'esercizio sociale di riferimento. Tale principio, adeguato solo alle realtà associative di modeste dimensioni e complessità, dà luogo ad un rendiconto composto dal solo prospetto del CONTO ECONOMICO, integrato dall'indicazione dei saldi di cassa e banca/posta al giorno di chiusura dell'esercizio;

2. PRINCIPIO DI COMPETENZA. I costi ed i ricavi devono essere contabilizzati nell'esercizio cui si riferiscono, indipendentemente dal momento in cui avvengono i relativi incassi o pagamenti. Tale principio dà luogo ad un rendiconto composto da CONTO ECONOMICO e STATO PATRIMONIALE.



Facsimile rendiconto economico e patrimoniale
Vedi Paragrafo 6

In aggiunta al rendiconto economico finanziario di fine esercizio è sempre opportuno predisporre una relazione sulla gestione dell'associazione, in cui si andranno ad esporre i principali eventi/decisioni che hanno prodotto il risultato economico.

5.3 - RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Se l'associazione organizza una o più raccolte fondi è obbligata, oltre che alla stesura del rendiconto annuale, a redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto per ogni raccolta fondi. Da questo documento devono risultare in modo chiaro e trasparente, anche a mezzo di una relazione illustrativa, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

L'obbligo di questo rendiconto è assoluto, nel senso che è indipendente dal verificarsi delle condizioni di tassabilità dei fondi. Non sono previste formalità particolari per la predisposizione del rendiconto, che va tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 del DPR 600/73. La suddetta rendicontazione deve essere tenuta e conservata fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta.

5.4 - CONTABILITÀ SEPARATA.

Il D. Lgs. 460/97 impone alle associazioni di tenere una contabilità separata degli introiti di natura commerciale rispetto agli introiti di natura istituzionale al fine di rendere più trasparente la contabilità commerciale e di individuare più agevolmente l'oggetto principale dell'ente e la sua reale qualificazione.

Tale obbligo può ritenersi correttamente realizzato utilizzando distinti libri sociali per ciascuna attività (commerciale ed istituzionale), oppure anche con un apposito piano dei conti o prospetto di conto economico che distingua puntualmente la natura delle registrazioni. A tal fine è molto importante fare attenzione all'imputazione

L'associazione sportiva dilettantistica

dei costi relativi all'attività commerciale in quanto devono riferirsi in modo chiaro e preciso all'attività che genera ricavi di natura commerciale e non anche all'attività istituzionale.

Problematica è la collocazione dei cosiddetti **costi "promiscui"**, cioè quelli riferibili sia all'attività commerciale sia a quella istituzionale. Tra questi possono rientrare il costo del personale, l'affitto, le utenze (acqua, luce, gas, telefono, ecc.) oppure i materiali di consumo utilizzabili sia per l'una e l'altra attività.

La questione di come contabilizzare questi costi è stata risolta dal legislatore in maniera differenziata per quanto attiene le imposte dirette e per quanto riguarda l'IVA. Per le associazioni che hanno optato per il regime forfetario della Legge 398/91, tali criteri di imputazione dei costi promiscui non incidono ai fini della determinazione delle imposte, in quanto le imposte dirette e l'IVA vengono liquidate tramite l'applicazione di detrazioni forfetarie, che vedremo nei successivi capitoli.

Per quanto riguarda l'imputazione dei costi promiscui tra i costi dell'attività istituzionale e dell'attività commerciale si potrà operare con il metodo proporzionale, prendendo come indicatore il rapporto tra i volumi dei ricavi dell'attività istituzionale e quelli relativi all'attività commerciale in riferimento al complesso delle entrate. Non risulta invece problematica la distinzione delle entrate.

5.5 - VINCOLI NELLA GESTIONE ECONOMICA

Per l'associazione sportiva dilettantistica ogni entrata ed uscita di ammontare pari o superiore ad euro 516,46 deve transitare da uno o più conti correnti bancari o postali intestati all'associazione.

Il transito si intende effettuato correttamente quando sono espressamente indicati l'erogante ed il percipiente, e pertanto quando i pagamenti sono effettuati tramite bollettino di conto corrente postale, bonifico bancario, assegno non trasferibile, bancomat o carta di credito. Sono quindi esclusi gli assegni ordinari, la cui destinazione finale non è certa e trasparente. Tale modalità sono state stabilite per consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

La non ottemperanza degli obblighi di documentazione, ovvero se i pagamenti o versamenti superiori ad euro 516,46 sono stati effettuati con modalità diverse da quelle sopra previste, comporta la decadenza dalle agevolazioni

previste dalle disposizioni della Legge 398/91 e l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 11 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Con la manovra finanziaria correttiva del 31/05/2010 è stato introdotto l'obbligo anche per le associazioni di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate ogni transazione economica di importo pari o superiore ad Euro 3.000. Alla data di chiusura del presente manuale non sono ancora note le modalità (modulistica, istruzioni, tempistica, etc ...) con cui si dovrà adempiere a tale obbligo.

5.6 - QUALE DOCUMENTAZIONE CONTABILE E' CORRETTA?

Il rendiconto deve essere accompagnato da documenti giustificativi di supporto (C.M. n. 124/E del 12/5/98): questo vuol dire che per quanto riguarda i costi relativi alla sfera istituzionale si avranno scontrini fiscali o fatture intestate all'associazione con indicazione del proprio codice fiscale, mentre per i costi relativi alla sfera commerciale si dovranno avere solo fatture o documenti fiscali intestati all'associazione con indicazione della propria partita I.V.A.

Per quanto concerne i ricavi di natura commerciale, la documentazione da registrare nel rendiconto annuale consiste nelle fatture emesse e/o nei corrispettivi iscritti nell'apposito prospetto di cui al D. M. 11/02/1997 (logicamente si ipotizza in questo caso specifico che l'associazione sia in regime contabile forfetario della legge 398/91). Per i ricavi istituzionali è necessario rilasciare ricevute ai soci per gli importi versati a titolo di quote di adesione o di partecipazione alle iniziative organizzate dall'associazione, con indicazione separata degli importi riferiti a differenti voci.

Tali ricevute dovranno contenere i dati e il codice fiscale dell'associazione, nonché l'indicazione che l'importo indicato sulla ricevuta rientra tra le operazioni non soggette ad I.V.A. ai sensi dell'art. 4 comma 4 DPR n.633/72 e successive modificazioni.

Qualora l'importo della ricevuta superi € 77,47, sull'originale va applicata ed annullata una marca da bollo da € 1,81; sulla copia, invece, va scritto che l'imposta di bollo è stata assolta sull'originale, eccezion fatta per le ricevute emesse per la riscossione della quota associativa che sono esonerate in maniera oggettiva dall'imposta di bollo.

6 - FACSIMILI

Le associazioni e società affiliate UISP possono richiedere al Comitato Provinciale di riferimento la seguente documentazione e modulistica, reperibile dai Comitati UISP nell'area Intranet del sito www.uisp.it:

STATUTI

- atto costitutivo e statuto di associazione sportiva dilettantistica priva di personalità giuridica
- atto costitutivo e statuto di associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale priva di personalità giuridica.

VERBALI

- verbale di consiglio direttivo per l'approvazione del rendiconto annuale e la convocazione dell'assemblea;

- verbale dell'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio annuale e per la nomina delle cariche sociali;
- verbale del consiglio direttivo per l'attribuzione di deleghe all'interno del consiglio stesso in materia di ammissione di nuovi soci;
- verbale del consiglio direttivo per l'apertura di c/c bancari/postali.

ALTRI DOCUMENTI

- domanda di adesione ad associazione sportiva dilettantistica;
- prima nota;
- rendiconto economico;
- stato patrimoniale.

Capitolo II

Le associazioni sportive e il fisco

1 - ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Le Associazioni di cui alla presente trattazione sono individuate come Associazioni sportive dilettantistiche, ovvero Enti non Commerciali di tipo associativo, con finalità istituzionali, concernenti lo sport dilettantistico. Ad esse si applicano le disposizioni agevolative introdotte con il Decreto Legislativo 4/12/97, n. 460 (Sezione I – Enti Non Commerciali) e con l'art. 90 della legge 289/02, così come modificato dal D.L.72/04, art. 4-bis, convertito nella legge 21 maggio 2004, n.128, in riferimento alla disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche.

1.1 – LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E DECOMMERCIALIZZATE

La normativa fiscale in materia di associazioni (alias Enti non commerciali di tipo associativo) intende definire un'area di agevolazioni fiscali in relazione a determinate attività realizzate dall'ente. Tali agevolazioni si estrinsecano nella non imponibilità ai fini I.V.A. e/o IRES di determinati proventi.

Le associazioni sportive per poter accedere alle agevolazioni fiscali devono preliminarmente rispondere a due requisiti:

1. conformità delle regole statutarie alle disposizioni di legge. Per le associazioni sportive ci si riferisce alle clausole previste all'art. 90, commi 17 e 18 della legge 289/02 e dall'art. 148, comma 8 del TUIR (vedere Cap. I della presente guida);
2. rispondenza delle attività realizzate alle finalità statutarie previste.

La tabella in basso schematizza ai fini IVA e ai fini IRES le principali operazioni agevolate poste in essere dalle associazioni sportive (attività istituzionale e decommercializzata).

Esistono poi attività che danno luogo a proventi che per quanto siano di natura commerciali godono di una specifica agevolazione ai soli fini dell'IRES. Vedere scheda nel paragrafo 3.4 del presente capitolo.

1.2 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ENTE NON COMMERCIALE

Rappresenta una delle più rilevanti novità positive: è ora previsto che non si applica alle associazioni sportive dilettantistiche l'articolo 149 del TUIR, secondo il quale l'ente che si trova in possesso di entrate o redditi commerciali superiori a quelli istituzionali potrebbe decadere da ente non commerciale con conseguente recupero fiscale delle attività svolte in regime agevolativo: in questo caso la circolare 124/E del 12 maggio 1998 rilevava che non è sufficiente il matematico superamento delle voci commerciali su quelle istituzionali ma era necessario una valutazione complessiva sulla attività svolta dall'ente.

Nel caso delle associazioni sportive dilettantistiche questo ragionamento viene meno in quanto non si applicano da parte dei verificatori i parametri numerici di cui sopra a condizione che l'effettiva attività dell'ente sia quella sportiva dilettantistica.

A titolo di completezza di informazione si segnala che l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 20 del 16 aprile 2010, relativa alla programmazione dei controlli da parte dell'Agenzia stessa, ha inasprito i controlli nei confronti degli enti non profit in generale e nel settore sportivo in particolare, sia per quanto riguarda il settore sportivo, sia per quanto riguarda quello circolistico legato allo sport. I controlli assumeranno nei confronti di tali soggetti una rilevanza definita "strategica", tendente non tanto a una politica di prevenzione ma piuttosto repressiva. Su tali

ATTIVITA' REALIZZATA	Assoggettabilità	
	IVA	IRES
Somme corrisposte a titolo di quota associativa annuale	NO	NO
Quote di iscrizione a campionati o gare (versate da società affiliate o da associati)	NO	NO
Le quote di iscrizione ai corsi di avviamento allo sport (versate da soci)	NO	NO
Le quote versate dagli associati o dai partecipanti alle manifestazioni sportive	NO	NO
I contributi erogati dagli enti pubblici per le attività istituzionali delle associazioni	NO	NO
I contributi erogati da privati (erogazioni liberali) a titolo di puro sostegno all'associazione	NO	NO
Fondi riscossi a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in concomitanza a ricorrenze, celebrazioni ecc. (esenti anche da ogni altro tributo). <i>Non applicabile in caso di opzione per il regime forfettario Legge 398/91.</i>	NO	NO
La vendita anche a terzi di pubblicazioni prevalentemente distribuite tra gli associati	NO	NO
La gestione, nella sede dove è svolta l'attività dell'associazione, di bar circolistici esclusivamente riservati agli associati. (Solo se affiliata ad un'associazione nazionale di promozione sociale come l'UISP)	NO	NO

temi si rimanda a quanto già detto nel paragrafo 4 del Cap. I.

1.3 - COMUNICAZIONE DATI AGENZIA DELLE ENTRATE (MODELLO EAS)

L'articolo 30 del decreto anti-crisi ha introdotto ulteriori adempimenti per quanto riguarda il settore sportivo dilettantistico.

L'obiettivo primario della norma è quello di mettere sotto monitoraggio le agevolazioni fiscali di cui godono i cosiddetti "corrispettivi specifici decommercializzati". Si tratta cioè dei contributi che i soci, associati, partecipanti pagano agli enti associativi a fronte di servizi specifici da questi erogati.

La nuova disposizione prevede che gli enti associativi per usufruire delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 148 del tuir e dall'articolo 4 dpr 633/72 devono essere in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria, devono cioè avere inserito negli statuti tutte le clausole previste sia dall'articolo 148 sia dall'articolo 90 della legge 289/2002.

Inoltre il possesso formale e sostanziale di tali requisiti non costituisce più la condizione necessaria e sufficiente per la spettanza delle agevolazioni ma la normativa in oggetto ha previsto che il riconoscimento delle agevolazioni fiscali sia subordinato all'invio della comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali (Modello EAS). Vedi anche Cap. I par.3.3 della presente guida pratica.

1.4 - DETRAZIONI PER MINORI

La legge finanziaria per l'anno 2007 ed esattamente l'articolo 1 al comma 139, ha introdotto la possibilità di detrarre il costo sostenuto per l'iscrizione annuale e per

l'abbonamento dei minori (di età compresa tra i 5 ed i 18 anni) ad attività sportive dilettantistiche organizzate da associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi. Tali costi sono pertanto qualificati come oneri detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1°, lettera i-quinquies del TUIR.

Ad aprile del 2007 è stato emanato un decreto del ministero delle politiche giovanili che di concerto con il ministero dell'economia e finanze ha regolamento in maniera più analitica le detrazioni fiscali in oggetto nella finanziaria. L'agevolazione in oggetto consiste nella possibilità da parte del genitore del minore iscritto al corso sportivo di poter detrarre dalle proprie imposte il 19% dell'importo pagato per l'attività sportiva con un importo massimo di 210 euro.

Analizzando il provvedimento vediamo che sicuramente le nostre associazioni e le nostre società sportive possono garantire tali detrazioni.

Per poter certificare la spesa il pagamento deve risultare da bollettino bancario o postale, ovvero da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dalle organizzazioni sportive. Nella ricevuta o quietanza di pagamento è necessario indicare:

- a) dati completi della associazione e della società sportiva dilettantistica comprendente la denominazione, la sede e il codice fiscale;
- b) la causale del pagamento;
- c) l'attività sportiva esercitata;
- d) l'importo corrisposto per la prestazione resa;
- e) i dati anagrafici del praticante l'attività sportiva ed il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.



Facsimile Ricevuta per detrazioni spese sportive dei minori. Vedi Paragrafo 7

2 - ATTIVITA' COMMERCIALE

Analizzati i criteri agevolativi generali e le norme che ne dispongono l'applicabilità, individuiamo, ora, la disciplina applicabile alle associazioni di carattere culturale, ricreativo, sportivo, che svolgano attività definita commerciale ai fini fiscali, seppure in modo non esclusivo o principale.

2.1 - DEFINIZIONE DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE.

La normativa tributaria definisce le attività che producono sempre proventi di natura commerciale nell'art. 4, comma 5 del DPR 633/72 (IVA) e nell'art. 148, comma 4 del DPR 917/86 (Redditi) ancorché realizzate nei confronti dei propri soci ed in conformità delle finalità statutarie. Tali attività sono:

- la cessione nei confronti di chiunque, soci e non soci, di **beni nuovi prodotti per essere venduti**;
- la gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- la gestione di spacci e di mense (**ristorazione**), anche se rivolti ai soli soci;
- **pubblicità e sponsorizzazioni**;
- **l'organizzazione di manifestazioni, di spettacolo sportivo a pagamento, rivolte ai non associati**;
- **le prestazioni di servizi a terzi**, compresi gli enti locali e pubbliche amministrazioni ad esclusione di quelle derivanti da convenzioni per attività aventi finalità sociali in conformità ai fini statutarie;
- **la gestione di impianti pubblici**;

- l'organizzazione di **viaggi e soggiorni turistici**;
- le prestazioni alberghiere o di alloggio;
- il trasporto di persone, anche se rivolto a soci, e di merci.

Inoltre produrranno proventi commerciali anche tutte le attività rientranti nell'ambito dell'area di proventi istituzionali che però siano rivolte a soggetti non soci e/o non conformi alle attività previste dallo statuto associativo.

2.2 - RICHIESTA PARTITA IVA E SCELTA DEL REGIME CONTABILE

Un'associazione che vuole intraprendere un'attività di natura commerciale deve richiedere il numero di Partita IVA (si consiglia diverso dal codice fiscale al fine di utilizzare il codice fiscale per le attività di natura istituzionale e la partita iva per quelle di natura commerciale) all'Ufficio delle Entrate, compilando il relativo modello AA7/10.

All'interno del suddetto modello bisogna indicare il numero di Codice Fiscale e la data di inizio dell'attività commerciale.

Alla domanda di attribuzione della Partita IVA alcuni uffici richiedono copia dello statuto dell'associazione. Ottenuto il numero di Partita IVA, l'associazione sportiva dilettantistica deve scegliere un sistema contabile e predisporre i libri ed i registri da utilizzare in funzione del regime contabile adottato. In sede di inizio di attività, la scelta del regime contabile dipende dai volumi che si ritiene di raggiungere nel periodo di imposta.

I regimi contabili previsti sono:

1. il regime forfetario previsto dalla Legge 398/91;
2. il regime forfetario (art. 145 del DPR 917/86);
3. il regime di contabilità semplificata (art. 18 del DPR 600/73);
4. il regime della contabilità ordinaria (articoli 14, 15, 16, 20 del DPR 600/73).

La scelta di un particolare regime non è definitiva, in quanto l'associazione potrà decidere di passare ad un diverso sistema di rilevazione contabile se vengono meno i presupposti che hanno determinato la scelta iniziale (es. per l'aumento dei volumi dei proventi commerciali), fatte salve le norme di permanenza obbligatoria nei singoli regimi contabili.

2.3 - DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO

La determinazione del reddito tassabile degli Enti non commerciali, una volta identificata l'attività commerciale anche ai fini delle Imposte dirette, per effetto delle disposizioni di cui all'art 143 del DPR 917/86, è assoggettata alle disposizioni generali relative alla determinazione del reddito d'impresa ai fini IRES.

Si presenta, qui di seguito, uno schema sintetico di riferimento in relazione alla determinazione del reddito.

IL REDDITO COMPLESSIVO (SOGETTO A IRES) E' DATO DALLA SOMMA DEI SEGUENTI REDDITI:

- **FONDIARI** (Reddito dei terreni e dei fabbricati non utilizzati come beni strumentali)
- **DI CAPITALE** (Reddito degli investimenti finanziari esclusi quelli soggetti a ritenuta a titolo di imposta, ad esempio, gli interessi su c/c bancario)
- **DI IMPRESA** (Reddito imponibile derivante dall'attività commerciale)
- **DIVERSI** (Redditi residui tassati).

2.4 - F24 TELEMATICO OBBLIGATORIO PER TITOLARI DI PARTITA IVA

Dal primo gennaio 2007 i titolari di partita iva (quindi le associazioni in possesso della partita IVA) hanno l'obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via telematica. Le associazioni sportive titolari del solo codice fiscale possono invece continuare a presentare il modello F24 presso banche/poste.

Il versamento telematico unitario delle imposte e dei contributi può essere effettuato nei seguenti modi:

- **direttamente**: mediante il servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) oppure ricorrendo ai servizi home banking delle banche e di poste italiane, ovvero utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche;
- **tramite gli intermediari abilitati a Entratel** che aderiscono alla specifica convenzione con l'Agenzia delle Entrate.

Per effettuare il versamento tramite i servizi telematici dell'Agenzia (Fisconline ed Entratel) è necessario essere utenti abilitati ed essere titolari di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate.

Ovviamente, anche i contribuenti non titolari di partita IVA, benché non obbligati, possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi on-line.

Le richieste di pagamento F24 online sono scartate - ed il versamento delle imposte non è eseguito - se non c'è corrispondenza tra il codice fiscale del contribuente, indicato nel modello F24, e il codice fiscale del titolare,

TABELLA CODICI DEI TRIBUTI PIU' RICORRENTI PER MODELLO F24

TRIB.	DESCRIZIONE
I.V.A.	
6031	IVA 1° TRIMESTRE
6032	IVA 2° TRIMESTRE
6033	IVA 3° TRIMESTRE
6034	IVA 4° TRIMESTRE
1991	IVA - INTERESSI RAVVEDIMENTO OPEROSO
8904	SANZIONE PECUNIARIA IVA - RAVVEDIMENTO OPEROSO
IRES	
2001	IRES 1° ACCONTO
2002	IRES 2° ACCONTO
2003	IRES SALDO
8918	SANZIONI IRES - RAVVEDIMENTO OPEROSO
1990	IRES - INTERESSI RAVVEDIMENTO OPEROSO
IRAP	
3800	IRAP SALDO
3812	IRAP 1° ACCONTO
3813	IRAP 2° ACCONTO
1993	IRAP - INTERESSI RAVV. OPEROSO
8907	SANZIONE PECUNIARIA IRAP - RAVV. OPEROSO
RITENUTE	
1001	RITENUTA SU RETRIBUZIONI LAV. DIPENDENTE
1004	RITENUTA PER PRESTAZIONI CO.CO.CO.
1040	RITENUTA PER PRESTAZIONI OCCASIONALI - PROFESSIONALI - SPORTIVI
3802	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - SOSTITUTO D'IMPOSTA
3816	ADDIZ. IRPEF ENTI LOCALI - SOSTITUTO D'IMPOSTA
8906	SANZIONE PECUNIARIA SOSTITUTO D'IMPOSTA - RAVV. OPEROSO

o del cointestatario con abilitazione a operare con firma disgiunta, del conto corrente bancario o postale su cui si richiede l'addebito.

2.5 - ISCRIZIONE AL REPERTORIO DELLE NOTIZIE ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE (REA)

La circolare n. 3407/C, datata 9 gennaio 1997, del Ministero dell'Industria, commercio ed artigianato, individua i soggetti che devono essere iscritti al REA.

Infatti, presso l'ufficio del registro delle imprese, gestito dalle camere di commercio, e' stato istituito il cosiddetto REA "Repertorio delle notizie economiche ed amministrative".

A tale registro devono iscriversi anche le Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività com-

merciali.

La circolare precisa, infatti, che sono soggette all'iscrizione al Rea (attraverso il Modello R da presentare alla Camera di Commercio), tutte le forme di esercizio collettivo di attività economiche di natura commerciale e/o agricola che si collocano in una dimensione di sussidiarie-

tà, di ausiliarietà rispetto all'oggetto principale di natura ideale, culturale, ricreativa, sportiva, ecc. Tra i soggetti tenuti all'obbligo, sono ricompresi gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non, comprese le associazioni di categoria, i partiti politici ed i sindacati, le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi.

3 - LEGGE 16 DICEMBRE 1991, N. 398

La Legge 398/91 ha disposto per le associazioni sportive dilettantistiche un regime forfetario per la determinazione delle imposte sia ai fini dell'IVA che dell'IRES, oltre a rilevanti semplificazioni in termini di tenuta della contabilità.

3.1 - PRESUPPOSTI

L'associazione che voglia usufruire di questo particolare regime deve essere in possesso di una serie di requisiti. Inoltre, devono aver conseguito dall'esercizio di attività commerciali, nel periodo di imposta precedente, proventi non superiori a 250.000,00. Il predetto limite deve essere riferito al periodo d'imposta precedente, oppure al volume d'affari presunto per i nuovi soggetti fiscali. Infine, le associazioni devono esercitare l'opzione attraverso una comunicazione all'ufficio SIAE competente. Tale opzione va esercitata prima dell'inizio dell'anno solare, e comunque prima dell'inizio dell'esercizio sociale ed è vincolante per un quinquennio.

 **Facsimile comunicazione alla SIAE dell'opzione per il regime Legge 398/91. Vedi Paragrafo 7**

3.2 - DECADENZA DEI PRESUPPOSTI

Ci sono varie ipotesi di decadenza dei presupposti.

- I. Può accadere che nel corso dell'esercizio venga superato il suddetto tetto: dal primo giorno del mese successivo a tale superamento cessano di applicarsi i benefici della legge e di conseguenza si determinano due distinti regimi d'imposta sia ai fini I.V.A., sia ai fini delle Imposte Dirette e quindi anche in riferimento ai regimi contabili. Si sottolinea, infatti, che la C.M. n. 124/E del 12 maggio 1998 parla espressamente di "valutazione prospettica" all'inizio del periodo d'imposta, al fine di determinare la corretta qualificazione tributaria.
- II. L'art. 37 della Legge 342/00 prevede che sia di € 516,46 il tetto massimo di movimentazione economiche effettuate per cassa relativamente a tutte le operazioni di incasso e pagamento. La sanzione prevista per il mancato rispetto di tale parametro consiste nella perdita dei requisiti per la conservazione del regime forfetario previsto dalla legge 398/91 e l'assoggettamento ad una sanzione da € 258,33 a € 2.065,83 (articolo 11 del decreto legislativo 471/1997).

3.3 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

L'imposta si assolve ai sensi dell'art. 74, comma 6, del DPR n. 633/72 e successive modificazioni, il quale prevede un particolare regime di determinazione dell'I.V.A. dovuta dai soggetti che esercitano attività di spettacolo. A tale proposito dobbiamo sottolineare che con il Decreto Legislativo 26 Febbraio 1999 n. 60, si è modificato l'articolo 74 e, in particolare, la deduzione forfetaria prevista dal comma 6, a decorrere dall'1 gennaio 2000. Infatti, il comma 6 dell'art. 74 del DPR 633/72 così modificato, prevede che la detrazione forfetaria sia stabilita nelle seguenti misure:

- 50% sull'I.V.A. incassata per tutti i proventi (ad es.: biglietti, pubblicità, prestazioni di servizi, etc.);

- 1/10 sull'I.V.A. incassata per i proventi da sponsorizzazioni;
- 1/3 sull'I.V.A. incassata per cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva.

L'imposta, calcolata con gli abbattimenti di cui sopra, dovrà essere versata entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento mediante delega unica di pagamento (Modello F24), senza maggiorazione di interessi.

E' prevista la possibilità di avvalersi della compensazione. Non va redatta la dichiarazione I.V.A. annuale, la comunicazione I.V.A. e si è esonerati dal versamento dell'acconto. Per i codici tributo, vedi il paragrafo 2.4 del presente capitolo.

3.4 - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (IRES)

Il calcolo dell'imponibile ai fini delle Imposte sul Reddito va eseguito applicando il coefficiente del 3% sull'ammontare complessivo dei proventi commerciali al netto dell'IVA, annualmente conseguiti.

Si ricordi che, per effetto di quanto espressamente previsto dalla Legge 398/91, il reddito imponibile, determinato con le modalità sopra ricordate, va aumentato delle plusvalenze patrimoniali e dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei diritti alle prestazioni sportive.

Invece, sono esclusi, in quanto non concorrono alla formazione del reddito, i premi di addestramento e formazione tecnica incassati dall'associazione sportiva dilettantistica, a seguito della cessione di un atleta che stipuli con la nuova società il suo primo contratto professionistico. Si precisa che tali proventi godono anche dell'esenzione IVA.

Una serie di proventi commerciali, specificati nella tabella seguente, pur essendo di natura commerciale godono di una specifica esenzione ai fini IRES e non concorrono alla determinazione della base imponibile dell'imposta.

ATTIVITA' REALIZZATA	Assoggettabilità	
	IVA	IRES
I contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi	SI (*)	NO
Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali	SI	NO
Proventi commerciali legati all'organizzazione di due eventi all'anno di raccolta fondi e/o di manifestazioni sportive (per associazioni sportive in regime ex legge 398/91) fino a € 51.645,68	SI	NO

(*) Salvo che la natura della prestazione resa non sia in regime di esonerazione IVA.

Il reddito imponibile, così determinato, dovrà assolvere l'imposta sul reddito (IRES) nella misura del 27,5%. Il reddito imponibile determinato ai fini IRES dovrà assolvere anche all'IRAP nelle modalità e nelle aliquote indicate nel paragrafo n. 5 del presente capitolo.

3.5 - ESONERI ED ADEMPIMENTI CONTABILI

I soggetti che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui alla Legge 398/91 sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15 e 16 (che disciplinano la tenuta del libro giornale, dei registri ai fini IVA, delle scritture ausiliarie di magazzino ed infine del libro dei beni ammortizzabili), 18 (che disciplina la contabilità semplificata per le imprese minori) e 20 (che regola le scritture contabili degli enti non commerciali) del DPR n. 600/73 e successive modificazioni.

Tali soggetti sono, infatti, esonerati dagli adempimenti di tenuta delle scritture contabili (la qual cosa comporta la non obbligatorietà dei registri IVA: degli acquisti, dei corrispettivi e/o delle fatture emesse). Inoltre sono esonerati dalla dichiarazione IVA annuale.

Ulteriore esonero riguarda il rilascio della ricevuta e dello

scontrino fiscale. Il D.M. 21/12/1992 (recante l'esonero dall'obbligo di rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale per determinate categorie di contribuenti) al punto 15 dell'art. 1, prevede espressamente l'esclusione per le "operazioni poste in essere dalle Associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonché dalle Associazioni senza fini di lucro e dalle Associazioni pro-loco, contemplate dall'art. 9-bis della Legge 6 febbraio 1992, n. 66".

Devono essere, tuttavia, conservate le fatture d'acquisto e le fatture emesse, che devono essere numerate in ordine progressivo per anno solare. Le associazioni sono obbligate però alla corretta tenuta del modello di cui al DM 11/2/97 "Registro I.V.A. MINORI". In tale registro devono essere annotati mensilmente, entro il giorno 15 del mese successivo, l'ammontare dei corrispettivi e proventi di natura commerciale. Tale registro non è soggetto a vidimazione.

Vanno altresì osservate le vigenti disposizioni in materia di conservazione dei documenti previsti per tale regime agevolativo e, comunque, copia delle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP.

4 - SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

4.1 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

Il termine di invio telematico dei modelli UNICO ed IRAP è fissato al nono mese dalla chiusura dell'esercizio sociale: ciò equivale ad inviare telematicamente la dichiarazione entro il 30 settembre per le associazioni e le società sportive che hanno l'esercizio solare, mentre quelle con esercizio sportivo varieranno le date a seconda delle loro peculiarità (Es.: esercizio 1 settembre/31 agosto invio entro il 31 maggio). Il termine per la presentazione del modello 770 semplificato da parte dei sostituti d'imposta è fissato al 31 luglio di ogni anno per tutti.

4.2 - VERSAMENTO DELLE IMPOSTE E DEGLI ACCONTI

L'importo dovuto a titolo di saldo IRES ed IRAP è dato dalla differenza tra l'imposta dovuta in base alla dichiarazione, così come risultanti dai mod. UNICO/IRAP 2010 e quanto versato a titolo di acconto nel corso dell'anno di riferimento.

L'imposta a saldo non deve essere versata ovvero, se a credito, non è rimborsata e non può essere utilizzata in compensazione, se il relativo importo è:

- non superiore a 12 euro con riferimento con riferimento ad IRES
- non superiore a 10,33 con riferimento a IRAP

Per gli enti non commerciali il termine di versamento del saldo IRES ed IRAP è connesso alla data di approvazione del bilancio come schematizzato in basso.

In base all'articolo 17 del sopra citato Dpr 435 nr. 2001 i predetti versamenti possono, altresì, essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini sopra indicati, maggiorando le somme da versare (saldo e prima rata di acconto) dello 0,4 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Per quanto riguarda gli acconti IRES i contribuenti sono tenuti ad effettuare il calcolo con riferimento all'imposta dovuta per i redditi dell'anno di imposta che si dichiareranno nell'anno successivo.

Due sono le modalità con le quali si può determinare l'acconto IRES:

- a) in base all'imposta dovuta per i redditi del periodo di imposta precedente;
- b) in base all'imposta stimata che il contribuente ipotizza di dover versare per i redditi dell'anno successivo (calcolo previsionale).

In tal ultimo caso, il fatto di versare un acconto inferiore a quello determinato con il metodo di cui alla lettera a) espone il contribuente alla possibilità di essere sanzionato (sanzione del 30% più interessi di mora) qualora la stima risulti errata.

Approvazione bilancio 2009	Termine ordinario di versamento	Termine differito con maggiorazione 0,4%
ENTRO 30 APRILE 2010	16.06.2010	16.07.2010
ENTRO IL 29.6.2010	16.06.2010	16.07.2010
	16.07.2010 (entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio)	16.08.2010
ENTRO 120 GG dalla chiusura dell'esercizio (periodo d'imposta non coincidente con quello solare)	entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta	ENTRO IL 30° GIORNO SUCCESSIVO
ENTRO 180 gg dalla chiusura dell'esercizio in caso di rinvio per particolari esigenze ex art. 2364 (periodo di imposta non coincidente con quello solare)	entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio	ENTRO IL 30° GIORNO SUCCESSIVO

La percentuale dell'acconto IRES per il periodo di imposta 2009 è fissata nella misura del 100%; il quaranta per cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo alla scadenza della seconda. Il versamento è effettuato rispettivamente:

- per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione; tale prima rata può essere versata entro il trentesimo giorno successivo ai termini ordinari di scadenza, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo;
- per la seconda rata, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.

L'acconto IRES non deve essere versato se l'importo a debito non è superiore a € 20,66. Considerando che gli importi in dichiarazione sono espressi all'unità di euro, l'acconto non è dovuto se l'importo è pari o inferiore a

€20,00; diversamente, risulta dovuto l'acconto se l'importo è pari o superiore a € 21,00.

Qualora l'importo a debito sia pari o superiore a €21,00 e non superiore a € 257,50 l'acconto deve essere versato nella misura del 100% alla data di scadenza del secondo acconto.

Nel caso in cui l'importo a debito sia superiore a € 257,50, l'acconto deve essere versato in due rate:

- a) la prima, nella misura del 40%, entro il termine di pagamento delle imposte sui redditi a saldo per l'esercizio precedente (giorno 16 del sesto mese dalla chiusura dell'esercizio) con possibilità di differimento del versamento al trentesimo giorno successivo al termine originariamente previsto, con l'applicazione di una maggiorazione pari allo 0,40% dell'importo dovuto;
- b) la seconda, nella misura del 60%, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dell'esercizio.

5 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)

5.1 - ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL'IRAP

Con il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, viene disciplinata l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Soggetti passivi dell'imposta sono, fra gli altri, gli enti pubblici e privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Tra questi soggetti sono, pertanto, comprese anche le associazioni riconosciute e che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività istituzionale. E' pertanto soggetta all'IRAP anche l'attività istituzionale di un ente associativo (Es.: Associazioni sportive, ricreative, circoli ad esse affiliati, ecc.) che faccia ricorso a dipendenti, collaboratori o prestatori d'opera occasionale. Si segnala che la dichiarazione IRAP non deve essere presentata nel caso in cui non esista base imponibile per l'imposta, mentre nel caso in cui la base imponibile esista ma sia ridotta a zero a seguito dell'applicazione delle deduzioni forfetarie di cui al prossimo paragrafo 5.4, allora la dichiarazione andrà comunque presentata anche se non ci sarà alcuna imposta da versare.

5.2 - PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

Per gli enti non commerciali la base imponibile dell'imposta regionale va divisa in due:

- per l'attività istituzionale bisogna determinare il valore della produzione con il metodo "retributivo" (articolo 10, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 446/97):
 - le retribuzioni sostenute per il personale dipendente;
 - i compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi;
 - i compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale;
- per l'attività commerciale gli enti non commerciali con opzione a regimi forfetari (articolo 145 Tuir, Legge n.398/91, eccetera) possono determinare il valore della produzione netta relativo a questa gestione partendo dal reddito calcolato in maniera forfetaria e aggiungendo:
 - le retribuzioni sostenute per il personale dipendente;
 - i compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi;

- i compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale;
- gli interessi passivi di competenza.

5.3 - ALIQUOTE APPLICABILI, SCADENZE, ACCONTI E MODALITÀ DI VERSAMENTO

L'aliquota ordinaria da applicare alla base imponibile IRAP è del 3,9%. Tuttavia le Regioni hanno la facoltà di variare l'aliquota fino ad un massimo di un punto percentuale.

La scadenza per la dichiarazione IRAP e i relativo versamento di saldi e acconti coincidono con le scadenze per i medesimi adempimenti previsti per la dichiarazione dei redditi. Vedi paragrafo 4.2 del presente capitolo.

Anche le modalità di calcolo e le scadenze di versamento degli acconti IRAP coincidono con le norme previste per gli acconti IRES. Vedi paragrafo 4.2 del presente capitolo

5.4 - DETRAZIONI E CUNEO FISCALE

Si segnala che con la Finanziaria 2005 (legge n. 311 del 30 dicembre 2004) sono state rideterminate le deduzioni forfetarie dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

In particolare, è previsto che i soggetti passivi d'imposta possano portare in deduzione dalla base imponibile IRAP, fino a concorrenza, i seguenti importi:

- € 7.350,00 se la base imponibile non supera € 180.759,91;
- € 5.500,00 se la base imponibile supera € 180.759,91 ma non € 180.839,91;
- € 3.700,00 se la base imponibile supera € 180.839,91 ma non € 180.919,91;
- € 1.850,00 se la base imponibile supera € 180.919,91 ma non € 180.999,91.

Ne consegue che un'associazione che abbia base imponibile inferiore a Euro 7.350 non sarà tenuta al versamento di alcuna imposta perché l'applicazione delle deduzioni forfetarie porterà a zero la base imponibile.

Per quanto riguarda l'applicabilità delle deduzioni spettanti per rapporti di lavoro dipendente (c.d. Cuneo Fiscale) esso si applica esclusivamente sui redditi da lavoro dipendente riconducibili all'attività commerciale, ove esistente, dell'associazione.

6 - BAR CIRCOLISTICI

Le attività dell'Associazione Sportiva possono comprendere anche la gestione dei bar e, quindi, la somministrazione di alimenti e bevande, riservata esclusivamente ai soci ed effettuata nei confronti dei medesimi purché l'associazione sia affiliata ad un ente di promozione sociale, le cui finalità siano riconosciute dal Ministero dell'Interno. Se le suddette modalità sono rispettate, i proventi derivanti da queste operazioni non sono considerati di natura commerciale.

6.1 - ASPETTI FISCALI

Le modalità di cui sopra sono previste nell'art. 5 del D.Lgs. 460/97, che ha integrato il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/86) e il Decreto attuativo in materia di IVA, aggiungendo il comma 4-bis all'art.111 TUIR, e il comma 6 all'art. 4 del DPR 633/72 (I.V.A.). In particolare l'art.148 TUIR, comma 4-bis così recita:

"Per le associazioni di promozione sociale ricomprese fra gli Enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25/08/1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché le predette attività siano diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma citato.

In conclusione, le associazioni affiliate all'UISP, in possesso del certificato di adesione con cedola alcolici, possono usufruire delle agevolazioni previste dal D.Lgs 460/97 per le associazioni di promozione sociale alle seguenti condizioni:

- che il servizio di somministrazione di alimenti e bevande sia effettuato nella sede di svolgimento della propria attività istituzionale e ne sia complementare;
- che sia gestito direttamente dal rappresentante legale dell'associazione o da un suo preposto;
- che la somministrazione sia riservata ai soli soci.

Invariato rimane, invece, il principio contenuto nella Circolare emessa dall'amministrazione finanziaria il 03/08/1979, n.25 la quale precisa che, a differenza della somministrazione di alimenti e bevande nei bar circolistici riservati esclusivamente ai soci, le attività di ristorazione (cioè, trasformazione e manipolazione di prodotti elementari in pietanze), le mense e gli spacci costituiscono attività commerciali anche se rivolte ai soli soci ed, inoltre, ai fini del loro espletamento, sono necessari requisiti di natura amministrativa e sanitaria diversi

6.2 - ASPETTI AMMINISTRATIVI

Per l'apertura e la gestione di bar circolistici che prevedono la somministrazione e il consumo di alimenti e bevande all'interno dei locali riservati ai soli associati, è necessario rispettare alcuni adempimenti amministrativi.

Adempimenti per l'apertura di un bar circolistico. Il Circolo che intende ottenere il rilascio dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci deve esercitare l'attività di specie in locali idonei, nel rispetto delle norme urbanistiche ed igienico/sanitarie previste nei regolamenti emanati dalle amministrazioni comunali.

L'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande riservata ai soli soci per i circoli aderenti ad una associazione di promozione sociale viene rilasciata dal Sindaco in deroga al piano comunale relativo alle licenze per i pubblici esercizi, pur nell'osservanza delle seguenti condizioni:

- dei criteri di sorvegliabilità stabiliti dal Decreto del Ministero degli Interni n. 564 del 1992: i locali devono essere situati all'interno della sede del circolo e non possono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici; all'esterno della struttura del circolo non possono essere apposte insegne che pubblicizzino le attività di somministrazione effettuate all'interno;
- dell'idoneità igienico/sanitaria dei locali;
- dei requisiti soggettivi del Presidente e dell'eventuale preposto;
- del rispetto della destinazione d'uso dei locali.

La richiesta per ottenere l'autorizzazione per il servizio di somministrazione di alimenti e bevande riservato ai soci, deve essere indirizzata al Sindaco del Comune ove ha sede il circolo (si tenga presente che la documentazione da allegare alla domanda può differire da Comune a Comune, in quanto la stessa è stabilita da appositi regolamenti comunali emanati per il settore annona).

Preventivamente occorre richiedere l'autorizzazione igienico/sanitaria dei locali all'A.S.L. del luogo, o agli uffici igiene del Comune. Tale autorizzazione igienico/sanitaria richiede che i locali siano in possesso di determinati requisiti (es. bagni separati per gli addetti al bar e per i partecipanti con questi ultimi rispondenti all'assenza di barriere architettoniche per i portatori di handicap, i materiali utilizzati per i rivestimenti e i pavimenti, ecc.) come qualsiasi esercizio destinato alla somministrazione di alimenti e bevande, senza distinzione fra aperto al pubblico oppure destinato ai soli soci.

Si consiglia, al fine di ottenere l'autorizzazione igienico/sanitaria in tempi brevi, di far ispezionare i locali in via preventiva ai vigili sanitari allo scopo di concordare tutti i lavori e gli adempimenti da eseguire per ottenere la suddetta autorizzazione.

In genere, la domanda per ottenere l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande indirizzata al Sindaco, da redigersi su carta da bollo da euro 14,62 salvo diversa indicazione, è accompagnata dalla seguente documentazione:

- scheda di adesione all'UISP (Associazione Nazionale riconosciuta come Ente Assistenziale con D.M. del 6 maggio 1989) e relativa cedola alcolici;
- atto Costitutivo, Statuto e Codice Fiscale del Circolo;
- estratto catastale con planimetria della zona (scala 1:2000) dove è ubicato il Circolo ed estratto catastale dei locali (scala 1:200) oppure copia autenticata del più recente progetto di costruzione approvato;
- certificato dei carichi pendenti del Presidente rilasciato dalla Procura del Tribunale di competenza;
- certificato di residenza e Stato di famiglia del Presidente;
- autorizzazione igienico/sanitaria dei locali rilasciata dall'A.S.L. competente allegando, se richiesta, la pianta planimetrica dei locali;
- una marca da bollo da euro 14,62 per il rilascio dell'au-

torizzazione.

Annualmente, entro il 31 dicembre, occorre procedere al rinnovo dell'autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande presentando all'Amministrazione comunale il certificato di adesione alla UISP con la relativa cedola alcolici.

Il Consiglio dei Ministri in data 21 marzo 2001 ha approvato il "Regolamento per la semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati". Detto regolamento disciplina diversamente le procedure per ottenere l'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande nei circoli e nelle associazioni aderenti a enti nazionali, aventi finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'interno, rispetto ai circoli ed alle associazioni non affiliati a nessun ente. Infatti, nel primo caso è sufficiente presentare all'amministrazione comunale la denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90, mentre i soggetti privi del suddetto riconoscimento ministeriale sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione per il cui accoglimento agisce il meccani-

smo del silenzio – assenso una volta trascorsi 45 giorni dalla sua presentazione.

6.3 - ASPETTI GESTIONALI

LA GESTIONE DEI BAR CIRCOLISTICI SERVIZIO PER I SOLI SOCI

Attività rivolta e riservata esclusivamente agli associati e gestita direttamente dall'associazione (requisito questo che non rende tale forma associativa un pubblico esercizio, ovvero un ente commerciale).

Esistono diverse forme di gestione:

- a) conduzione diretta tramite rapporti di volontariato o di subordinazione (lavoro dipendente);
- b) conduzione tramite contratti di affitto, di comodato. In questi casi la gestione o il rapporto con il gestore per il Circolo diventa attività di natura commerciale. Nel contratto di comodato gratuito la gestione, però, è commerciale solo per il conduttore.
- c) conduzione tramite un contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro mediante il quale l'associato ha una percentuale sugli utili derivanti dalla gestione del bar.

7 – FACSIMILI

Le associazioni e società affiliate UISP possono richiedere al Comitato Provinciale di riferimento la seguente documentazione e modulistica, reperibile dai Comitati UISP nell'area Intranet del sito www.uisp.it:

ALTRI DOCUMENTI

- comunicazione alla SIAE dell'opzione per il regime di cui alla Legge 398/1991;
- ricevuta per detrazioni di spese sportive per minori.

Capitolo III

La società sportiva dilettantistica

1 - COSTITUZIONE

L'articolo 90 comma 1 della L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha introdotto una nuova tipologia di società di capitali operante nel settore dello sport dilettantistico che si caratterizza per le finalità non lucrative.

L'articolo 90 in oggetto e la successiva Circolare dell'Agenzia delle Entrate nr. 21/e del 22 aprile 2003, hanno dettagliatamente indicato i requisiti necessari per l'individuazione delle società sportive dilettantistiche. Tali requisiti sono:

- l'indicazione nella denominazione sociale della finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica (art. 90 comma 17). Le società sportive dilettantistiche potranno, alla luce della recente legge 22 marzo 2004 nr. 72, assumere la forma di società sportiva di capitali o società cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, (quindi con atto notarile) ad eccezione di quelle che contrastano con la finalità non lucrativa;
- l'inserimento, nello statuto e nell'atto costitutivo, delle seguenti clausole previste dal comma 18 dell'art.90 della Legge 289/2002:
 - a) la denominazione;
 - b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
 - c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i soci, anche in forma indiretta;
- e) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statuari;
- f) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- g) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società.

L'assenza formale di tali clausole oltre alla loro inosservanza di fatto renderanno inapplicabili i benefici introdotti dall'art. 90.

L'articolo 7 della Legge 27/7/2004 n°186 (di conversione del Decreto Legge 136/2004) ha riconosciuto il CONI come unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche.

Con successiva Delibera del Consiglio Nazionale CONI n°1273 del 15/7/2004, è stato affermato che "allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi delle società e associazioni sportive da parte del CONI", gli statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate o dell'ente di promozione sportiva cui la società o associazione intende affiliarsi.

2 - BENEFICI FISCALI

L'art. 90 della L. 289/2002 estende le disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro o cooperative. Questo comporta che pur mantenendo dal punto di vista fiscale la loro natura di ente commerciale, la società sportiva potrà usufruire di alcune delle norme agevolative previste per le associazioni sportive dilettantistiche.

In particolare:

1. potrà determinare il reddito applicando le disposizioni di cui alla L. 398/91 e successive modifiche (vedi capitolo 2) ed in questo caso potrà sottrarsi all'obbligo di installare i misuratori fiscali per certificare i corrispettivi relativi alle manifestazioni sportive dilettantistiche (D.P.R. nr. 69/2002);
2. potrà applicare, se si avvale della L. 398/91, della

disposizione dell'art. 25, comma 2, lettere a) e b) della L. 133/99 così come modificato dall'art. 37 della L. 342/2000, che prevede che non concorrano alla formazione del reddito imponibile, i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e i proventi realizzati tramite raccolta pubblica di fondi per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore a € 51.645,69;

3. potrà applicare la disposizione di cui all'art. 67, comma 1, lettera m) del T.U.I.R. in tema di compensi corrisposti a sportivi dilettanti (vedi capitolo 4);
4. potrà, a determinate condizioni e clausole statuarie, usufruire dei benefici fiscali relativi alle associazioni sportive dilettantistiche (detassazione dei corrispettivi specifici dei soci).

A SOLI
29
EURO AL MESE

1861 UNITED®



Il calcio più bello è solo su Sky. Tutto in HD.

Solo su Sky vedi in diretta tutte le partite del campionato, con telecamere negli spogliatoi, interviste esclusive ai calciatori durante l'intervallo e fino a 6 match da poter seguire in contemporanea. In più vivi le grandi sfide dei campionati internazionali.

Scegli subito Sky! Vedrai tutta la Serie A in HD e più di 40 canali per tutta la famiglia.

Decoder My Sky HD e Sky Digital Key inclusi.

Tutto a soli 29€ al mese.

Chiama 02.7070 o vai su sky.it.

sky

Liberi di...

I 29€/mese si riferiscono alla combinazione 2 channel pack + 1 Sky pack. Decoder My Sky HD e Digital Key in comodato d'uso gratuito per la durata dell'abbonamento. Corrispettivo scontato per attivazione abbonamento: 29€, anziché 59€. In caso di recesso nei primi 12 mesi sarà richiesto l'importo corrispondente agli sconti fruiti e il costo dell'operatore di 11,44€, se applicabile. In alternativa è possibile richiedere i servizi Sky al prezzo di listino, senza vincoli di durata.

3 - I LIBRI E LE SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE

Abbiamo visto come le nuove società di capitali senza scopo di lucro debbano essere costituite in conformità alle disposizioni del codice civile con l'eccezione di quella che prevede la "finalità di lucro". Sorgono però alcuni dubbi in merito ai libri e alle scritture contabili obbligatorie nel caso in cui la società si avvalga delle disposizioni della Legge n. 398/91, visto che gli obblighi contabili di tipo civilistico (obbligo di tenere il libro giornale, il libro inventari, e i libri sociali di cui all'art. 2421 del c.c.) sono molto più complessi rispetto a quelli previsti per il regime forfetario. In realtà le prescrizioni contenute nella Legge n. 398/91 assumono valenza solo sotto il profilo fiscale e pertanto non sarà possibile non applicare il disposto dell'art. 2421 del c.c.. Pertanto alle società sportive dilettantistiche costituite sotto forma di società di capitali, si applicano le medesime regole previste dal codice civile per le società

di capitali che esercitano attività diverse da quella sportiva. Sono quindi obbligate alla tenuta dei seguenti libri e scritture contabili:

- libro giornale;
- libro degli inventari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze del consiglio di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale (se nominato);
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo (se esistente);
- libro delle adunanze e dell'art. 2215 c.c. devono, prima di essere messi in uso, essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio.

Capitolo IV

Rapporti di lavoro

1 - PREMESSE.

Le associazioni sportive possono instaurare con i propri collaboratori qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, autonomo o subordinato. In ambito sportivo si ricorre in modo particolare ad alcune forme di collaborazione legate alla natura associativa dei sodalizi ed alla circostanza che gli stessi sono soggetti dell'ordinamento sportivo: si tratta del c.d. lavoro gratuito, delle collaborazioni endo-

associative sportive (*compensi sportivi e collaborazioni amministrativo – gestionali*) e delle indennità di carica. Le associazioni possono inoltre ricorrere ad una "nuova" tipologia di prestazione, ossia la collaborazione occasionale accessoria, per lo svolgimento di piccoli lavori occasionali di manutenzione/pulizia di impianti sportivi e giardini.

2 - IL C.D. LAVORO GRATUITO.

All'interno del sodalizio è lecito – ed auspicabile – che alcuni soci offrano la propria collaborazione a titolo gratuito. Nel momento in cui si manifesta tale volontà non sorge alcun rapporto giuridicamente rilevante che giustifichi pretese tra l'associazione ed il volontario.

Al fine di evitare possibili controversie tese a far accertare, avanti le competenti autorità giudiziarie, la sussistenza di un rapporto di lavoro, si ritiene opportuno che l'interessato dichiari di voler collaborare volontariamente e gratuitamente all'attività associativa.

Tale pattuizione formale di per sé non tutela l'associazione da eventuali pretese retributive del socio: ne consegue

che solo dalle effettive modalità di svolgimento del rapporto – intendendo modalità, quantità del lavoro, condizioni economico/sociali delle parti, relazioni intercorrenti tra le stesse – si potrà desumere se sussiste un interesse a realizzare la prestazione a titolo gratuito.

Compatibile con l'assunzione di un impegno a titolo gratuito è il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'associazione. Tale rimborso spese è opportuno che sia previamente autorizzato (di norma dal Consiglio Direttivo) ed è necessario che sia giustificato dalla relativa documentazione contabile (fatture, scontrini, titoli di viaggio...).

3 - LE COLLABORAZIONI ENDOASSOCIATIVE SPORTIVE (COMPENSI SPORTIVI E COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVO-GESTIONALI).

Il nostro ordinamento riconosce alle associazioni e società sportive dilettantistiche la possibilità di erogare i c.d. "compensi sportivi", emolumenti assoggettati ad un regime particolarmente agevolato.

Il fondamento di tale regime speciale risiede, storicamente, nella circostanza che l'ordinamento sportivo prevede che nel solo settore professionistico c'è prestazione lavorativa.

Poiché la natura professionistica – e viceversa dilettantistica – non è definita in base all'entità economica dei compensi percepiti, ma è rimessa alla circostanza che la Federazione competente per quella disciplina abbia riconosciuto al proprio interno un settore professionistico, ne consegue che in buona parte del mondo sportivo – ossia nel mondo dello sport dilettantistico – si ricorre all'erogazione dei c.d. compensi sportivi.

Ad oggi le uniche Federazioni che hanno previsto accanto al settore dilettantistico quello professionistico sono quella del calcio, ciclismo, golf, motociclismo, pallacanestro e pugilato.

3.1. CHI PUÒ EROGARE COMPENSI SPORTIVI.

I sodalizi interessati ad erogare compensi sportivi sono le Federazioni sportive, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le associazioni (e società) sportive dilettantistiche senza scopo di lucro.

Queste ultime devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. lo statuto deve contenere le clausole indicate dall'art.90 della Legge 289/2002 e deve essere registrato;
2. il sodalizio deve essere affiliato ad una Federazione,

ad un Ente di promozione sportiva o ad una Disciplina sportiva riconosciuta dal CONI;

3. il sodalizio deve essere iscritto nel registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI.

3.2. COSA SONO I COMPENSI SPORTIVI.

Si tratta di compensi riconosciuti ai istruttori sportivi, tecnici, arbitri, responsabili di manifestazioni sportive dilettantistiche, atleti e figure analoghe.

La disposizione che li definisce è l'art.67 del Testo Unico delle Imposte sui redditi, ai sensi del quale sono redditi diversi, se non conseguiti nell'esercizio di professioni né derivanti da un rapporto di lavoro dipendente, quelli "erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto".

Come chiarito dalla Legge 14/2009, nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche devono essere comprese attività quali "la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica". L'erogazione del compenso sportivo non è pertanto subordinata alla circostanza che il percipiente collabori alla realizzazione di una manifestazione agonistica, essendo compreso nel concetto di esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche anche l'attività didattica non

finalizzata all'agonismo.

Anche i dipendenti pubblici possono instaurare questa tipologia di collaborazione purché lo comunichino all'amministrazione di appartenenza. A differenza delle collaborazioni in altri contesti associativi, dove è necessario acquisire l'autorizzazione del superiore gerarchico, in ambito sportivo sarà infatti sufficiente la comunicazione e gli interessati potranno percepire i c.d. compensi sportivi.

 **Facsimile Lettera di incarico per compenso sportiva. Vedi Paragrafo 7**

3.3. QUAL È IL REGIME PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO.

I percettori compensi sportivi non devono versare contributi previdenziali (INPS) né contributi assicurativi (INAIL) in relazione a questo tipo di introiti, come chiarito da entrambi gli Istituti.

Per quanto riguarda invece l'ENPALS il discorso è decisamente più complesso.

Con il Decreto 15 marzo 2005 sono state adeguate le categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'Enpals e tra queste vengono indicati gli *"impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi"*.

Secondo l'Istituto (Circolare Enpals n.7 del 30/3/2006) l'obbligatorietà dell'iscrizione sussiste a prescindere dalla natura giuridica - subordinata o autonoma - del rapporto di lavoro di tali collaboratori.

Una volta affermato l'onere contributivo anche per i collaboratori autonomi di impianti sportivi, l'ENPALS ha ritenuto (Circolare n.13 del 7.8.2006) che dovessero pagare tali contributi anche gli istruttori che percepiscono compensi sportivi. Sempre secondo l'Istituto previdenziale, i compensi sportivi non presenterebbero più i caratteri propri dei redditi diversi - di per sé esenti da contributi previdenziali - ma sarebbero attratti nell'ambito dei redditi da lavoro autonomo - assoggettati ad ENPALS - nel caso di importo annuo complessivamente superiore a 4.500 euro. In questo caso infatti verrebbe meno il carattere di marginalità degli introiti che dovrebbe caratterizzare i c.d. redditi diversi.

In buona sostanza secondo l'ENPALS l'istruttore sportivo che percepisce più di 4.500 euro l'anno deve versare i contributi previdenziali.

La questione non è stata ancora chiarita. Di fronte alla posizione dell'ENPALS c'è infatti quella del mondo sportivo che sottolinea come la nozione di reddito diverso - che comporta l'esonero dall'obbligo di versare contributi previdenziali - è rimessa al legislatore.

Poiché il legislatore qualifica tali gli emolumenti anche di importo superiore ai 7.500 euro, assoggettandoli solo ad un diverso regime fiscale, tutti gli emolumenti di questa natura dovrebbero considerarsi esenti da contributi ENPALS.

3.4. LE COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVO GESTIONALI.

La disciplina fiscale dei compensi sportivi si applica anche ai rapporti qualificabili come collaborazioni amministrativo - gestionali, ossia *"ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche"* per l'espletamento dei compiti tipici di segreteria quali, ad esempio, le iscrizioni, la tenuta della cassa e della contabilità da parte di non professionisti (Agenzia delle Entrate Circolare n.21 del 22.4.2003).

Questa tipologia di rapporti può essere instaurata dalle associazioni e società sportive dilettantistiche e - a seguito della approvazione della Legge 14/2009 - anche dalle Federazioni, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Sotto il profilo previdenziale e assicurativo, sia l'INPS che l'INAIL hanno affermato l'inesistenza dell'obbligo contributivo mentre l'ENPALS non ha - ad oggi - vantato pretese su questa tipologia di collaboratori.

Sotto il profilo giuslavoristico invece le collaborazioni amministrativo gestionali sono attratte - per quanto concerne **gli adempimenti connessi** - nell'ambito dei rapporti di lavoro parasubordinato. Ciò significa che l'instaurazione di questa forma atipica di collaborazione dovrà essere **preventivamente comunicata al centro per l'impiego** (dal marzo del 2008 esclusivamente per via telematica) ed i dati relativi al rapporto dovranno essere indicati nel **Libro Unico del Lavoro**.

 **Facsimile Lettera di incarico per collaborazione amministrativo gestionale. Vedi Paragrafo 7**

3.5. LE AGEVOLAZIONI FISCALI CONNESSE ALL'EROGAZIONE DI COMPENSI SPORTIVI E COMPENSI PER COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVO-GESTIONALI.

Il regime agevolato di tali compensi, da ultimo disciplinato dall'art.37 della L.21.11.2000, prevede che l'associazione sportiva dilettantistica

- non debba operare alcuna ritenuta nei confronti del collaboratore che dichiari di non aver percepito nel corso dell'anno solare più di 7.500 per compensi sportivi. Il plafond deve intendersi riferito ai compensi erogati da qualsiasi organizzazione sportiva. Non concorrono, altresì, a formare il reddito, i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. I rimborsi spese a piè di lista non incidono pertanto sul plafond dei 7.500 euro;
- per gli importi che superano i 7.500 euro, deve operare le ritenute nella misura fissata per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche (*si deve pertanto versare con il Mod. F24 una ritenuta pari al 23% - codice tributo 1040 - a cui si aggiunge lo 0,90% di addizionale regionale - codice tributo 3802*). Tali ritenute saranno a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a € 28.158,28, a titolo di acconto per la fascia di reddito che supera € 28.158,28.

Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito, la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo del collaboratore.

3.6. GLI ADEMPIMENTI A CARICO DEL SODALIZIO.

Il rapporto non richiede obbligatoriamente la sottoscrizione di un contratto ma si ritiene opportuno redigere un'apposita lettera di incarico.

Il sodalizio sarà chiamato a versare le ritenute fiscali qualora il pagamento del compenso determini anche solo parzialmente il superamento della soglia di esenzione (7.500 euro annui).

Il versamento sarà effettuato entro il 16 del mese successivo a quello in cui si verifica il superamento del citato tetto, utilizzando il modello F24.

SPORTILIA



Sportilia, da sempre al servizio dello sport e degli sportivi.

Disponiamo di Hotel, ristorante, campi da calcio in erba e sintetico, palazzetti dello sport, sala conferenze per ritiri sportivi, tornei, stages, riunioni, corsi e conferenze.

Per tutti i soci ed affiliati Uisp sono previste condizioni speciali e prezzi in convenzione.

Per informazioni si prega di contattare :

Azzurra Srl
Viale Baracca 7
48015 - Milano Marittima
Tel: 0544-993810
Fax:: 0544-998343
info@sportilia.it
www.sportilia.it



HOTEL APULIA

L'Hotel Apulia è una struttura di nuovissima costruzione che dista 150 mt dal nuovo Santuario di Padre Pio.

L'hotel è a conduzione familiare e offre ai clienti piatti tipici della cucina pugliese e romagnola. Inoltre il personale della reception è sempre disponibile per eventuali e particolari esigenze. Di fronte alla reception una luminosa Sala TV e Bar è a disposizione degli ospiti per i momenti di relax.

Hotel Apulia
Via Aldo Moro - Zona Santuario
71013 San Giovanni Rotondo (FG)
Tel. +39 0882 411401
Fax +39 0882 455294
Mob. +39 348 5157994
www.hotelapulia.it

Considerata l'impossibilità per il sodalizio di avere conoscenza diretta dell'importo complessivo dei compensi percepiti dall'operatore, sarà necessario far certificare al prestatore la sussistenza dei requisiti per non applicare la ritenuta fiscale.

L'anno successivo il sodalizio provvede ad emettere il certificato dei compensi erogati nei casi in cui abbia operato ritenute fiscali. Potrà rilasciare la certificazione anche nei casi in cui non abbia operato dette ritenute ma è di particolare importanza evidenziare che i compensi erogati non concorrono alla formazione del reddito imponibile del percipiente, onde evitare che chi effettua l'assistenza fiscale li possa inserire nel reddito complessivo dell'interessato.



Facsimile di nota di compenso sportivo con autocertificazione. Vedi Paragrafo 7



Facsimile di certificazione annuale di compenso sportivo. Vedi Paragrafo 7

3.7. GLI ADEMPIMENTI A CARICO DEL PERCETTORE.

L'istruttore sportivo è tenuto ad emettere una ricevuta fiscale – non soggetta ad IVA ma a marca da bollo (€1,81) quando l'importo è superiore ad €77,47 – in relazione al compenso percepito. Nella ricevuta autocertificherà l'eventuale superamento – o meno – della franchigia di euro 7.500.

Al fine di ottenere invece un rimborso per le spese sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale e debitamente documentate è necessario che l'interessato presenti all'associazione una richiesta di rimborso allegando le relative pezze giustificative. Si ricorda che tali importi non concorrono a formare il reddito del percipiente. Anche in questo caso sulla quietanza del rimborso spese di importo superiore ad € 77,47 sarà necessario apporre la marca da bollo (€1,81).

4 - LE INDENNITÀ DI CARICA

Nelle associazioni è possibile riconoscere un compenso a quanti svolgono attività in relazione ad un mandato derivante dall'attribuzione di una carica elettiva: è in ogni caso necessario verificare sempre quanto previsto dallo statuto. Tutto ciò premesso, le indennità di carica eventualmente riconosciute dal sodalizio si qualificano, ai sensi dell'art.50 comma 1° lett. c) del TUIR, come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e risultano pertanto soggette al regime – fiscale, previdenziale ed assicurativo - previsto per le collaborazioni coordinate e continuative.

La qualificazione del compenso come indennità di carica giustifica la cessazione della sua erogazione alla cessazione della carica ricoperta.

Si evidenzia come la qualificazione del compenso quale "indennità di carica" non esime in ogni caso il soggetto erogante da eventuali azioni di accertamento in ordine alla qualificazione del rapporto come rapporto di lavoro subordinato, non avendo alcuna efficacia vincolante la denominazione che si attribuisce al rapporto giuridico intercorso tra le parti.

5 - LE COLLABORAZIONI OCCASIONALI ACCESSORIE

L'istituto è disciplinato dagli artt. 70-73 del D.Lgs 276/03 e può essere attivato per "piccole" collaborazioni anche nei settori del commercio, del turismo e dei servizi. Si tratta di una forma di lavoro che potrebbe essere utilizzata – a titolo esemplificativo – per attività di giardinaggio e di manutenzione/pulizia degli impianti sportivi ma anche per i bagnini (sul punto Interpello del Ministero del Lavoro n.37 del 15.5.2009).

I vantaggi per l'associazione sono in primo luogo gestionali. L'associazione non si dovrà preoccupare di versare ritenute né dovrà indicare il collaboratore nel Libro Unico del Lavoro. Sarà sufficiente effettuare la preventiva comu-

nicazione dell'instaurazione del rapporto via telefono o fax. Il collaboratore invece sarà esente da imposizione fiscale, potrà essere considerato a carico, sempreché non abbia altri redditi, pagherà meno contributi (l'aliquota INPS è quantificata nel 13% in luogo dell'attuale 25,72%) ed il compenso non inciderà sull'eventuale stato di disoccupazione o inoccupazione.

Il collaboratore non potrà ricevere – su base annua – più di 5.000 euro in voucher dallo stesso committente: ciò significa che astrattamente potrebbe percepire complessivamente anche 30.000 euro l'anno, purché da almeno 6 committenti diversi.

6 - LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Come noto il DLgs 626/1994 imponeva ai datori di lavoro l'assunzione di una serie di oneri legati alla sicurezza dei dipendenti, tutele successivamente estese ai collaboratori coordinati e continuativi ed ai collaboratori a progetto.

L'approvazione nel 2008 del Testo Unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (DLgs 81/2008), che ha abrogato il DLgs 626, non ha rivoluzionato il sistema di sicurezza del lavoro se non nella parte in cui equipara ai lavoratori i volontari. Le associazioni prive di personale

retribuito si troverebbero pertanto obbligate ad espletare gli adempimenti anche in relazione alla presenza dei soli volontari. In realtà il Ministero ha da tempo annunciato l'approvazione di decreti semplificativi ed attuativi che dovrebbero interessare direttamente le realtà associative: restiamo pertanto in attesa di tali provvedimenti per poter affermare con tranquillità cosa devono fare, o meno, le associazioni che in passato non erano soggette agli oneri legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

7 - FACSIMILI

Le associazioni e società affiliate UISP possono richiedere al Comitato Provinciale di riferimento la seguente documentazione e modulistica, reperibile dai Comitati UISP nell'area Intranet del sito www.uisp.it:

COMPENSI SPORTIVI

- lettera di incarico per rapporto a carattere sportivo dilettantistico;

- lettera di incarico per collaborazione a carattere amministrativo-gestionale in ambito sportivo dilettantistico;
- nota di compenso per l'erogazione di rimborsi spese forfettari con autocertificazione;
- certificazione annuale dei compensi sportivi.

Capitolo V

Legge sulla privacy

1 - ADEMPIMENTI

La normativa in materia di privacy (Dlgs 30 giugno 2003, n.196) impone in capo a chi tratta dati personali l'adempimento dei

seguenti oneri, rispetto ad alcuni dei quali è previsto per le associazioni l'esonero o forme di semplificazione:

ADEMPIMENTO	ESONERO O SEMPLIFICAZIONE	RIFERIMENTO
Informare l'interessato delle finalità del trattamento dei dati personali e delle modalità di effettuazione del medesimo	Non necessariamente per iscritto	ex art.13 Dlgs 196/2003
Acquisire il consenso dell'interessato al trattamento dei dati	È obbligatoria: A) quando l'associazione tratta dati sanitari (leggasi certificato medico); B) quando l'associazione comunica o diffonde all'esterno i dati dei propri associati.	ex art.23-24 del D.lgs 196/2003
Notificare al Garante il trattamento dei dati	È richiesta solo ed esclusivamente nei casi in cui il trattamento abbia ad oggetto <i>"dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale"</i> . Le associazioni sportive dilettantistiche non sono pertanto chiamate ad espletare tale adempimento a meno che nello svolgimento delle attività non trattino questa tipologia di dati (es: associazione sportiva che opera nel settore del disagio mentale e che tratta i dati attinenti la sfera psichica dei relativi soci/utenti).	Ex art.37 del Dlgs 196/2003
Ottenere dal Garante della privacy l'autorizzazione per il trattamento dei dati sensibili	Le associazioni sportive sono esonerate in base ad una autorizzazione generale (Autorizzazione generale n.3/2009) anche con specifico riferimento all'eventuale trattamento di dati sanitari (Autorizzazione generale n.2/2009).	Ex art.40 del Dlgs 196/2003
Adottare misure minime di sicurezza	Diversificate a seconda che il trattamento avvenga solo per via cartacea o anche per via telematica: si rinvia pertanto al par.2	Ex art.33 e 34 del D.lgs 196/2003 e Allegato B al Dlgs 196/2003

2 - MISURE MINIME DI SICUREZZA (ART.33 E 34 DEL D.LGS 196/2003 E ALLEGATO B AL DLGS 196/2003).

Il disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (di cui agli artt. 33-36 del codice) prevede la realizzazione dei seguenti adempimenti, differenziati a seconda che i dati siano trattati esclusivamente su supporto cartaceo o anche con supporto informatico.

2.1. GLI ADEMPIMENTI IN CAPO A CHI TRATTA I DATI SOLO SU SUPPORTO CARTACEO.

A. Il sistema di autorizzazione.

Non tutti i soci/collaboratori possono accedere indiscriminatamente ai dati personali trattati dall'associazione. Sarà

infatti necessario incaricare le persone al trattamento di determinati dati (es: *autorizzazione al trattamento dei dati relativi al tesseramento o autorizzazione al trattamento dei dati dei minori che partecipano al centro ricreativo estivo organizzato dall'associazione*).

I profili di autorizzazione potranno essere anche cumulativi, ossia più persone possono essere autorizzate a trattare i medesimi dati.

Periodicamente, e comunque almeno annualmente, deve essere verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.

B. La formazione.

Il titolare del trattamento deve organizzare la formazione dei soci/collaboratori incaricati al trattamento dei dati. La formazione deve essere programmata al momento dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali.

Quanto ai Responsabili del trattamento dei dati, questi devono essere scelti tra persone dotate della necessaria esperienza, capacità, affidabilità: è, quindi, opportuno che la loro formazione sia più specifica rispetto a quella data agli incaricati, onde evitare il rischio di nomine invalide.

Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.

C. La custodia dei dati personali.

L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari deve essere controllato, l'accesso ai relativi contenuti autorizzato ed i contenuti preservati in armadio ignifugo.

2.2. GLI ADEMPIMENTI IN CAPO A CHI TRATTA I DATI ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO.

L'associazione sportiva che si avvale di computer, è chiamata ad espletare oltre agli adempimenti sopra indicati anche i seguenti.

A. Ad ogni incaricato la sua password di accesso.

È necessario dotare gli incaricati di una password di accesso ai computer conosciuta solo dall'operatore, composta da almeno 8 caratteri, che non contenga riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato e che venga modificata dall'incaricato al primo utilizzo e successivamente almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave deve essere modificata almeno ogni tre mesi. La password non può essere assegnata ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.

Devono essere disattivate le password non utilizzate da almeno sei mesi - salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica - e le password di quanti perdono la qualità che consente l'accesso ai dati personali.

B. Il salvataggio.

Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.

C. Il Documento programmatico sulla sicurezza.

Entro il 31 marzo di ogni anno, l'associazione che tratta attraverso strumenti informatici dati sensibili redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee

informazioni riguardo:

- l'elenco dei trattamenti di dati personali;
- la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
- l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
- le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati (*antivirus*), nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
- la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento;
- la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento;
- la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare;
- per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato.

Sul sito dell'Autorità garante della protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), nella sezione fac-simile e adempimenti, documento programmatico sulla sicurezza, è pubblicata la "Guida operativa per redigere il Documento programmatico sulla sicurezza (DPS)", contenente lo schema utile per le associazioni chiamate ad espletare l'adempimento.

D. Le tutele per i dati sensibili o giudiziari.

I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l'accesso abusivo mediante l'utilizzo di idonei strumenti elettronici. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.

I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.

Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.

2.3. COSA SUCCEDDE SE NON VENGONO ADOTTATE LE MISURE MINIME DI SICUREZZA.

La mancata adozione delle misure minime di sicurezza implica un illecito penale e comporta le sanzioni di cui all'art.169 del Codice stesso.

3 - OBBLIGHI DERIVANTI DALLA CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI (ART.16 DEL DLGS 196/2003)

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati devono essere:

- a) distrutti;
- b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
- c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;
- d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta.

Accanto al diritto di ricevere l'informativa, all'interessato sono riconosciuti i seguenti diritti:

- a) ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) ottenere l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- d) diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il codice sulla privacy – come la legge 675 – prevede che chiunque cagioni un danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali sia tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile. Ciò significa che il trattamento dei dati personali viene considerato alla stregua di una attività pericolosa in relazione alla quale chi ritiene di aver subito un danno – per esempio il socio – a seguito del trattamento di dati personali che lo riguardano, potrà ottenere il risarcimento dei danni senza dover provare la colpa dell'associazione che ha trattato i suoi dati ma dovrà esclusivamente dimostrare il danno ed il nesso di causalità tra il trattamento effettuato dall'associazione ed il danno ritenuto tale e lamentato.

Al sodalizio spetta invece l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, quindi, quanto meno, tutte le misure che la legge richiede di adottare per tutelare le persone dei cui dati si è in possesso. Gli strumenti di tutela sono attivabili, in via alternativa, presso:

- l'Autorità garante della privacy
- il giudice ordinario.

In particolare avanti l'Autorità garante della privacy è possibile effettuare:

1. un reclamo per indicare qualsiasi violazione in materia di tutela della riservatezza dei dati personali;
2. una segnalazione di eventuali violazioni della disciplina in materia di privacy;
3. un ricorso amministrativo per denunciare la violazione delle norme contenute nel nuovo codice della privacy e in particolar modo per ottenere tutela in ordine ai diritti di cui all'art.7 del Dlgs 196/2003.

Avanti al giudice ordinario – tribunale in composizione monocratica – il soggetto danneggiato potrà esperire un ricorso avente ad oggetto in via principale la disapplicazione delle disposizioni del codice, ma altresì l'impugnativa dei provvedimenti emessi dal Garante stesso, se ed in quanto sfavorevoli.

Capitolo VI

Attività spettacolistiche

1 - IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI

Il Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 abolisce l'imposta sugli spettacoli e contestualmente istituisce l'imposta sugli intrattenimenti. Vengono, quindi, introdotte modifiche alla Legge sugli spettacoli (DPR 640/72) relativamente al settore spettacolo, intrattenimenti e giochi. Il quadro di riforma delle attività spettacolistiche è stato completato con l'emanazione della circolare n. 247/E del 29/12/99 e del DPR 30/12/99, n. 544. Inoltre, con il D.M. Finanze del 29 dicembre 1999 sono state definite le caratteristiche e le modalità per gli abbonamenti delle attività da intrattenimento.

Di seguito si presenta una sintesi delle disposizioni legislative unitamente ai chiarimenti introdotti dalle sopraccitate normative.

1.1 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Rientrano nel campo di applicazione del nuovo tributo le tre sole tipologie di attività previste dall'Allegato A al DPR 640/72 che di seguito riportiamo sinteticamente:

- 1) esecuzioni musicali di qualsiasi genere, etc. quando l'esecuzione della musica dal vivo non sia prevalente. Tale prevalenza è determinata dalla durata dell'esecuzione rispetto al tempo di apertura del locale;
- 2) utilizzazione di biliardi, dei biliardini, degli elettrogrammofoni, etc. installati sia in luoghi pubblici sia in circoli

privati o associazioni. Per tali apparecchi la tassazione è differenziata come segue:

- apparecchi diversi da quelli meccanici (es. Bowling) l'imposta si calcola con un sistema analitico di determinazione dei proventi;
- apparecchi meccanici (es. biliardi) l'imposta è determinata sulla base degli imponibili forfetari medi che vengono appositamente definiti annualmente.

- 3) ingresso nelle case di gioco o nei luoghi riservati all'esercizio delle scommesse.

Attenzione: come chiarito dal Ministero delle Finanze con la Circolare n.247/E del 1999, non è dovuta dalle associazioni e società sportive dilettantistiche l'imposta di intrattenimento per l'utilizzo gratuito di biliardi, biliardini, bowling e assimilati quando effettuato per finalità sportive, compreso l'allenamento.

L'esenzione è applicabile qualora l'utilizzazione dei biliardi avvenga a titolo gratuito: ciò significa che non devono esserci tariffe orarie o quote associative differenziate a seconda dell'uso dei biliardi stessi.

1.2 ALIQUOTE DELL'IMPOSTA

Le aliquote sono quelle previste dalla tariffa allegata al DPR 640/72, così come modificata dal dlgs. 60/99 e che si riporta alla pagina precedente.

ALLEGATO A Tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti		
Punto tariffa	Genere di attività	Aliquota
1	Esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, e intrattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio.	16 per cento
2	Utilizzazione dei biliardi, degli elettrogrammofoni, dei biliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o intrattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali; gioco del bowling; noleggio go-kart.	8 per cento
3	Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse.	60 per cento
4	Esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati	10 per cento
NOTE: 1. Gli intrattenimenti diversi da quelli espressamente indicati nella tariffa, ma ad essi analoghi, sono soggetti all'imposta stabilita dalla tariffa stessa per quelli con i quali, per la loro natura, essi hanno maggiore analogia. 2. Per gli intrattenimenti e le altre attività soggetti ad imposta organizzati congiuntamente ad altri non soggetti oppure costituiti da più attività soggette a tassazione con differenti aliquote, l'imponibile sarà determinato con ripartizione forfetaria degli incassi in proporzione alla durata di ciascuna componente. Per l'utilizzazione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 14-bis, comma 1, l'aliquota è fissata al 6 per cento. Nota bene: Le attività sportive non sono più soggette all'imposta sugli spettacoli e non rientrano tra quelle assoggettate alla nuova Imposta sugli intrattenimenti.		

1.3 BASE IMPONIBILE

La base imponibile dell'imposta per le esecuzioni musicali è costituita dall'ammontare dei corrispettivi, comunque denominati, sui proventi di sponsorizzazione, e su ogni altro provento connesso all'organizzazione dell'intrattenimento.

Nel caso in cui Enti, società o associazioni organizzino intrattenimenti per i propri soci, la base imponibile è costituita dalle quote o contributi associativi, per intero, se tale attività rappresenta quella esclusiva dell'Ente; oppure parzialmente, se tale attività viene svolta all'interno di un programma in cui sono previste anche attività su cui non sia imponibile l'Imposta sugli intrattenimenti.

L'imposta sugli intrattenimenti da liquidare in relazione all'utilizzo di biliardi, biliardini, bowling e similare viene calcolata applicando l'aliquota dell'8% su imponibili forfettari definiti annualmente con Decreto del Ministero delle Finanze (per il 2010 vedi Decreto del 10 marzo 2010).

1.4 ADEMPIMENTI

Per le attività soggette all'imposta indicate nella tariffa allegata gli adempimenti sono i seguenti:

- emissione della fattura per prestazioni di pubblicità, sponsorizzazione e cessione diritti ripresa televisiva;
- certificazione dei corrispettivi mediante rilascio di titoli emessi da appositi misuratori fiscali;
- tenuta del registro degli acquisti, in cui annotare, in apposita sezione, anche le fatture emesse;
- versamento del tributo mediante delega unificata Mod. F24 con le seguenti modalità:
 - per le attività di carattere continuativo, entro il giorno 16 del mese successivo;
 - per le attività occasionali entro il quinto giorno successivo a quello di conclusione della manifestazione;
 - per le quote o le contribuzioni associative entro il giorno 16 del mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio sociale.

Nota bene - Sono state abolite le distinte e le dichiarazioni d'incasso previste dal D.M. 18 maggio 1995.

1.5 OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - AI FINI IVA

Il nuovo sistema introdotto dal dlgs. 60/99 ai fini dell'IVA ha definito due distinte modalità fatto salvo il regime della legge 398:

1) le attività soggette ad imposta sugli intrattenimenti (es.: serata da ballo con musica dal "vivo") assolvono l'I.V.A. sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti applicando il regime forfetario previsto dall'art. 74, sesto comma, DPR 633/72 così come modificato dal dlgs. 60/99;

2) le altre attività spettacolistiche e assimilate (es: manifestazione sportiva a pagamento, o serata da ballo con orchestra) dal 1° gennaio 2000 sono assoggettate al campo di applicazione dell'I.V.A. secondo il regime ordinario (I.V.A. da I.V.A.).

Al fine di meglio comprendere quanto sopra esposto si sottolinea la differenza esistente tra le attività di intrattenimento di cui all'Allegato A del DPR 640/72 assoggettate sia alla relativa imposta sia all'I.V.A. sugli intrattenimenti e giochi, e le attività spettacolistiche di cui alla Tabella C (tra cui lo spettacolo sportivo) che sono escluse da imposta sugli intrattenimenti ed assolvono l'I.V.A. con regime ordinario (c.d. I.V.A. da I.V.A.).

1.5.A ATTIVITÀ SPETTACOLISTICHE GESTITE IN CONTABILITÀ ORDINARIA (I.V.A. DA I.V.A.)

Gli adempimenti dei contribuenti ai fini IVA., in quanto nel regime ordinario, sono stati razionalizzati ed uniformati come segue:

- certificazione dei corrispettivi mediante rilascio di titoli di accesso emessi da appositi misuratori fiscali (obbligo introdotto dall'art. 6 del DLgs. 60/99). Questo disposto in vigore dal 1° gennaio 2000 ha abolito la possibilità di prelevare i biglietti alla SIAE;
- rilascio della ricevuta fiscale per la certificazione delle diffusioni radiotelevisive, anche a domicilio, con acces-

ALLEGATO B dlgs. 26 febbraio 1999, n. 60. TABELLA C SPETTACOLI ED ALTRE ATTIVITÀ'

- Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private;
- spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono;
- esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettone o a moneta; lezioni di ballo collettive; corsi mascherati e in costume, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari;
- spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti;
- mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministro delle finanze ed altre manifestazioni similari;
- prestazioni di servizi fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite.

L'aliquota I.V.A. in vigore dal 1° gennaio 2000 è quella ordinaria del 20% ad esclusione dell'applicazione dell'IVA ridotta al 10% (art. 6, comma 11, Legge 133/99) per le attività di cui al punto 123 della Tabella A, parte III del DPR 633/72, tra le quali: biglietteria per l'accesso agli spettacoli sportivi di ogni genere.

L'applicazione di tale normativa generale ai fini I.V.A. cambia a seconda del regime contabile che si è adottato.

Di seguito riportiamo le differenti situazioni che si possono presentare. inserendo alla fine dei due paragrafi i riferimenti normativi che hanno completamente ridisciplinato la materia in oggetto.

so condizionato effettuate in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite;

- emissione fattura per pubblicità, sponsorizzazione, cessioni di diritti di ripresa radiotelevisiva;
- annotazione dei proventi nel registro dei corrispettivi;
- tenuta del registro degli acquisti, in cui annotare, in apposita sezione, anche le fatture emesse;
- effettuazione dei conseguenti adempimenti di liquidazione, di versamento con delega unificata F24 e di dichiarazione periodica e annuale ai sensi dell'art. 39 DPR 633/72.

1.5.B ATTIVITÀ SPETTACOLISTICHE GESTITE DA ASSOCIAZIONI CON L'OPZIONE PER LA LEGGE 398/91

La Legge 398/91 all'articolo 2, comma 3, stabilisce che l'I.V.A. per i soggetti che hanno esercitato l'opzione viene assolta con il regime previsto all'art. 74, comma 6, del DPR 633/72 (I.V.A. Intrattenimenti e giochi).

1.5.C SEMPLIFICAZIONI PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELLA CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI LEGATI AI TITOLI DI ACCESSO

Il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2002 n. 69, per la semplificazione delle modalità di certifi-

cazione dei corrispettivi per le società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilisce che le società e associazioni sportive possono documentare i corrispettivi costituiti dalle somme pagate dal pubblico per assistere alle manifestazioni sportive con il rilascio di titoli di ingresso o di abbonamenti, quindi senza l'obbligo di emettere il titolo di accesso servendosi di apparecchi e misuratori fiscali.

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 20 novembre 2002 sono stati approvati i modelli per l'annotazione delle movimentazioni e delle rimanenze dei titoli d'ingresso e degli abbonamenti, delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

L'associazione dovrà annotare:

- nel modello SD/1 i dati dei titoli di ingresso, preventivamente certificati dalla SIAE, rilasciati per ciascuna manifestazione nonché i propri dati, quelli dell'impianto (denominazione, natura e capienza) e dell'evento sportivo, e il numero complessivo dei titoli di ingresso effettivamente utilizzati;
- nel modello SD/2, gli abbonamenti, preventivamente certificati dalla SIAE, rilasciati nel mese con l'indicazione del numero degli eventi cui ciascuna tipologia di abbonamento dà diritto di assistere;
- nel modello SD/3, alla fine di ogni esercizio solare, i titoli di ingresso e gli abbonamenti non utilizzati.

2 - ACCORDO QUADRO S.I.A.E./UISP SUL DIRITTO D'AUTORE

Dal luglio 1999 è in vigore un nuovo accordo sottoscritto fra SIAE e UISP che definisce l'intera normativa ed il trattamento tariffario per i diritti musicali relativi alle attività spettacolistiche, sportive e ricreative. L'accordo è strutturato in 13 capitoli e, per ciascuna tipologia di attività vengono riportati i diversi trattamenti normativi e tariffari. In virtù del fatto che le tabelle di compenso vengono

aggiornate annualmente dalla SIAE nei mesi tra dicembre e gennaio non si ritiene opportuno pubblicarle sulla presente guida.

L'accordo può essere preso in visione in forma integrale all'interno della sezione "DOCUMENTI" del sito Internet dell'Uisp Nazionale (www.uisp.it) oppure potranno essere richieste copie presso un qualsiasi Comitato Uisp.


il Valentino
HOTEL VILLAGE
★★★★


Calané
HOTEL VILLAGE
★★★★



Nova Yardinia
La riserva naturale per l'uomo
Località Principessa S.S 106
74010 Castellaneta Marina (Ta)

Info e prenotazioni:
T. +39 099 820 4040
F. +39 099 820 4950

booking@novayardinia.it
www.novayardinia.it

In Puglia sul mare cristallino dello Jonio, la nuova destinazione per i Soci Uisp nella quale realizzare campionati, tornei, soggiorni estivi, campi scuola, gruppi vacanza meetings ed eventi.

Facilities: 3 piscine all'aperto con acqua di mare da 1000 mq ciascuna - 4 Ristoranti con deliziosa cucina mediterranea - 5 campi da tennis - 3 campi da calcetto - 1 campo da beach volley e 1 campo da pallacanestro / pallavolo.

Beach facilities: 5 km di spiaggia riservata con sabbia fine e mare cristallino, comodi lettini ed ombrelloni - ristorante in spiaggia - Beach-Volley, Catamarano, Canoa, Windsurf, Parafly.



Tutela sanitaria

DELIBERA DI CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale dell'Uisp, riunito in Firenze, l'11 e 12 giugno 2010, nel ribadire le posizioni assunte con le proprie delibere del 25/10/1983, del 28/11/1993, del 21/10/1995, del 22/23 Gennaio 2005 e del 10 giugno 2006;

RILEVATO

come l'attuale normativa in materia di tutela sanitaria dell'attività sportiva abbia dimostrato tutti i limiti previsti, determinando un indirizzo prevalentemente medico – legale e relegando invece in secondo piano quello preventivo ed educativo;

CONSIDERATO

che la diffusione dello sport per tutti, nelle diverse pratiche centrate sul soggetto, rende inefficaci le tradizionali codificazioni e che le connessioni oggettive rendono impossibile separare attività motorie e sport;

RITENENDO

che un'adeguata tutela dei praticanti si debba fondare sulla prevenzione del rischio individuale e non su inefficaci tipologie standard;

RILEVA

come le trasformazioni dello sport e della sanità richiedano ormai una revisione radicale della normativa e non più solo adeguamenti parziali;

AUSPICA

una sollecita revisione della normativa vigente.

Pur sottolineando come la distinzione tra attività agonistica e non agonistica, in assenza di parametri sanitari certi, contrasti con l'impostazione suddetta, nel rispetto della normativa vigente, a parziale modifica delle delibere precedenti,

DICHIARA E STABILISCE

ATTIVITÀ NON AGONISTICHE

- 1) Sono considerate attività "non agonistiche" le attività motorie organizzate dalla Uisp, di formazione (es: centri di formazione fisico sportiva, centri sport gioco avventura) e di mantenimento (es: centri benessere, di ginnastica libera, greensport);
- 2) Sono considerate attività "non agonistiche" le attività organizzate dalla Lega Acquaviva, Lega Attività Equestri, dalla Lega Montagna, dalla Lega Pallacanestro, limitatamente alla attività giovanile organizzata in campionati under 13, dalla Lega Sport e Giochi tradizionali nei settori bocchetta, braccio di ferro, capoeira, corsa delle carrette, lancio del formaggio, rulletto, ruzzola, ruzzolone e tiro alla fune e dalla Lega Tennis per quanto concerne i campionati

individuali ed a squadre classificati e mai classificati, i circuiti di tornei individuali ed a squadre non classificati e mai classificati, la rassegna scuole non classificati e mai classificati ed i tornei non classificati e mai classificati.

ATTIVITÀ PROMOZIONALI E RICREATIVE

- 1) Sono considerate attività promozionali e ricreative, quindi escluse dall'obbligo della certificazione, tutte le attività del motociclismo a carattere sociale come motoraduni, motoconcentrazioni, rievocazioni storiche, manifestazioni con finalità ludiche (a titolo non esaustivo sagre, feste dello sport e simili) quelle organizzate dal Coordinamento Biliardo, dalla Lega Bocce, dalla Lega Danza, limitatamente a quelle previste nella Danza per tutti, dalla Lega Scacchi, dalla Lega Pallacanestro, limitatamente all'attività torneistica promozionale, dalla Lega Sport e Giochi tradizionali, nei settori non elencati nel punto 2 ("Attività non agonistiche") e dall'Area Anziani in movimento (in merito all'attività promossa e organizzata nell'ambito dell'Area Anziani la scelta approvata nella presente delibera è subordinata al parere pro-veritate richiesto al Ministero della Salute);
- 2) Sono altresì considerate attività promozionali e ricreative le manifestazioni e le iniziative occasionali (es: Bicincittà, Vivicittà, limitatamente alla non competitiva, Giocagin, Sport in Piazza, Neveuisp, Summerbasket, circuiti tre contro tre, invito al tennis) e di invito/primo approccio allo sport (es: prova lo sport, iniziative verdeazzurro).

ATTIVITÀ AGONISTICHE

Sono considerate attività "agonistiche" le seguenti attività organizzate dalle Leghe, dalle Aree e dai Coordinamenti Uisp, relativamente ai campionati ufficiali, che rivestono quindi "caratteri di continuità e/o sistematicità" (Circolare Ministro Sanità n.7 del 31 gennaio 1983), con conseguente esclusione delle manifestazioni a carattere saltuario.

DISCIPLINE NON CONTEMPLATE

Per le attività e discipline non contemplate nel precedente elenco valgono le norme stabilite dalle Federazioni Sportive Nazionali competenti.

L'Uisp si riserva di stabilire e comunicare le norme relative alla attività svolte dalle Leghe, Aree e Coordinamenti di nuova costituzione, per le quali verrà, comunque, inizialmente richiesta la certificazione per la pratica di attività sportive non agonistiche.

INDICAZIONI RELATIVE AGLI UFFICIALI DI GARA

In riferimento alla categoria degli arbitri e giudici di gara, per la Uisp associati con la tessera D, si richiede, per la

Tabella A

AUTOMOBILISMO	Tutte le manifestazioni agonistiche (non costituiscono attività agonistica manifestazioni proprie dell'automobilismo quali raduni, autoconcentrazioni, gimkane e simili).
MOTOCICLISMO	Tutte le manifestazioni agonistiche

Tabella B

ATLETICA	Tutte le manifestazioni agonistiche a partire dalla categoria cadetti.
ATTIVITA' SUBACQUEE	Tutte le attività.
CALCIO	Le manifestazioni di carattere ufficiale delle categorie "uomini dai 16 anni in poi", "donne dai 14 in poi" e "giovani dai 12 ai 16 anni".
CICLISMO	Tutte le manifestazioni competitive.
DANZA SPORTIVA	Le manifestazioni di danza acrobatica
DISCIPLINE ORIENTALI	Tutte le manifestazioni agonistiche delle arti marziali delle categorie: speranze, cadetti, junior e senior.
GINNASTICA	I campionati e trofei ufficiali di tutti i settori e categorie ad ogni livello.
NUOTO	Tutte le manifestazioni agonistiche
PALLACANESTRO	L'attività giovanile organizzata in campionati over 13 e l'attività senior organizzata in campionati.
PALLAVOLO	I campionati a partire dalle categorie superiori ai 16 anni.
PATTINAGGIO	Tutte le manifestazioni agonistiche.
SCI	I campionati nazionali e regionali.
SPORT DEL GHIACCIO	Tutte le manifestazioni agonistiche.
TENNIS	I campionati individuali e a squadre open, i circuiti di tornei individuali ed a squadre open.
VELA	Tutte le regate nazionali.

tutela del socio e per le coperture assicurative, il possesso almeno del certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica per tutte le discipline ed attività organizzate che richiedano la presenza di arbitri e giudici.

Poiché risulta evidente come la differenza di prestazione atletica tra disciplina e disciplina renda difficile una normativa generale dettagliata scollegata dalle singole attività, si demanda alle singole Leghe, Aree e Coordinamenti la segnalazione dei casi nei quali sia necessaria la richiesta del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica. Il Consiglio nazionale provvederà alla ratifica di tali provvedimenti.

Nello specifico ed in merito alle certificazioni di idoneità degli arbitri di calcio, è richiesta la certificazione di idoneità

alla pratica sportiva non agonistica per le attività di calcio a 5, a 7 ed a 8.

Si raccomanda, altresì, a tutte le realtà territoriali che ne hanno le condizioni, di favorire, a maggiore tutela dell'arbitro, anche in questi casi la certificazione di tipo agonistico.

Il certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica è, per contro, richiesto agli arbitri che operano nelle altre categorie organizzate dalla Lega.

Per la sola attività di guardalinee è richiesto il certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica.

Per lo svolgimento dell'attività arbitrale nella Pallacanestro è, invece, richiesta la certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica.



Un'opportunità di Vacanza en plein-air in Calabria



FORESTERIA *Mormanno* Parco del Pollino - Cosenza



UISP MERIDIANUM Mormanno e le sue opportunità

SPORT:

running, calcio, calcio a 5/7, pallacanestro, pallavolo, tennis, mountain-bike, canottaggio, rafting, sci alpino, arrampicata.

FORMAZIONE:

sala didattica attrezzata per corsi di formazione per dirigenti e operatori sportivi.

TURISMO E AMBIENTE:

escursioni nel Parco del Pollino, nel fiume Lao, nel fiume Raganello, nella Grotta preistorica del Romito.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

L'uso della foresteria è riservato ai soci **UISP**.

Per aderire all'**UISP** rivolgiti al Comitato della tua città (www.uisp.it) oppure chiama l'Associazione **UISP Meridianum**.

Segreteria organizzativa: Tel. 0968.53528 - Fax 0968.418656
348.2464020 348.2490255 - E-mail: mormanno@uisp.it